

Mediterranea ricerche storiche

M Archivio
Mediterranea

Fonti e Documenti

Daniele Palermo

Fonti per la storia dei conflitti
giurisdizionali in Sicilia

DANIELE PALERMO (a cura di)

FONTI PER LA STORIA DEI CONFLITTI
GIURISDIZIONALI IN SICILIA
DOCUMENTI SULLA CONTROVERSIA SULLA
PROCESSIONE DI SAN CORRADO A NOTO

MEDITERRANEA. RICERCHE STORICHE

Studi e ricerche – Mediterranea. Ricerche storiche

Daniele Palermo (a cura di)

Fonti per la storia dei conflitti giurisdizionali in Sicilia: documenti sulla controversia sulla processione di San Corrado a Noto.

Palermo: Associazione Mediterranea, 2012.

Fonti e documenti – Mediterranea. Ricerche storiche

ISBN 978-88-96661-21-5 (online)

1. Giurisdizione ecclesiastica
2. Conflitti giurisdizionali

Edizione elettronica

a cura della redazione di “Mediterranea-ricerche storiche” on line
su www.mediterranearicerchestoriche.it

Copyright©Associazione no profit “Mediterranea”- Palermo
2012

Introduzione

La prima metà del XVIII secolo è la cartina di tornasole per verificare la stabilità degli equilibri politici, economici e sociali dell'intera società siciliana. Infatti mutamenti dinastici, guerre e conflitti politici e giurisdizionali provocano sollecitazioni, squilibri e riassetamenti che non sconvolgono la stabilità del sistema politico, sociale e istituzionale dell'isola ma non lasciano immutati gli equilibri delicati e complessi che lo caratterizzano.

I mutamenti di dinastia e in particolare la presenza sabauda e asburgica indussero dialettiche a volte tese e conflittuali con i poteri dell'isola soprattutto con la Chiesa. Il "regio patronato" e l'"apostolica legazia" furono utilizzati, anche se come strumento sostanzialmente politico, per rafforzare la gamma dei poteri esclusivi del sovrano, e per simboleggiare una sovranità formalmente indipendente dagli altri poteri del regno. Soprattutto l'"apostolica legazia" divenne ancor più che in passato catalizzatore di un dibattito che sostanzialmente era sulle modalità stesse dell'esercizio della sovranità e che snaturò l'idea stessa dell'istituto. I "regalisti", sostenitori dei diritti del sovrano in materia ecclesiastica, si opposero ancor più intensamente che in passato ai "curialisti", sostenitori della prerogative della Curia romana e della gerarchia ecclesiastica¹.

Tuttavia le schermaglie politiche sui poteri del sovrano non si fermarono ad un accentuato dibattito ma indussero il più ingente conflitto giurisdizionale mai avvenuto nel Regno di Sicilia: la "controversia liparitana", che, a partire dal 1711 e fino alla sua conclusione con la "concordia benedettina" del 1728, rese ancor più complicato il rapporto tra i poteri della Chiesa e della Corona,

¹ Sui conflitti giurisdizionali tra Chiesa e Stato in Sicilia, cfr. S. Vacca (a cura di), *La legazia apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 2000; F. Scaduto, *Stato e chiesa nelle due Sicilie*, 2 voll., Edizioni della Regione Siciliana, Palermo, 1969; L. Scalisi, *Il controllo del sacro. Poteri e istituzioni concorrenti nella Palermo del Cinque e Seicento*, Viella, Roma, 2004.

che in Sicilia non erano rigidamente separati, rendendo di difficile attuazione il “regio patronato” esercitato dalla Corona. La controversia nacque sul diritto del giudice della Monarchia - unico componente del Tribunale della regia monarchia, magistratura regia competente a giudicare in appello le cause in cui in qualche modo fossero coinvolti gli ecclesiastici - ad annullare le “scomuniche maggiori”, competenza riservata di solito esclusivamente al pontefice. Il conflitto, nato esclusivamente come controversia giurisdizionale, divenne scontro aperto a colpi di “interdetti” ed espulsioni tra la Corona e alcuni importanti esponenti dell’episcopato siciliano, sottoposto al “patronato regio”².

Momenti di conflittualità e tensione avevano già caratterizzato i rapporti tra Chiesa e Corona già dall’inizio del regno di Filippo V, complicato periodo finale della presenza spagnola in Sicilia. Il conflitto tra giurisdizione regia e giurisdizione ecclesiastica aveva prodotto drammatiche spaccature. Da ricordare i conflitti tra il vescovo di Catania Andrea Riggio, strenuo difensore della giurisdizione ecclesiastica, e il Senato della città; uno dei più lunghi fu quello sul presunto diritto di visita del prelado al Monte di Pietà del centro etneo³.

I conflitti caratterizzarono pesantemente la gestione del “regio patronato” da parte dei vari sovrani che si succedettero alla testa del Regno. Ritardi, ostruzionismo e mancate emissioni di bolle o apposizioni di “exequatur” resero difficili le nomine di vescovi e abati e l’assegnazione di pensioni e benefici minori. Inoltre, il succedersi degli Asburgo di Spagna, dei Savoia e degli Asburgo d’Austria immise nel panorama di coloro che godevano di benefici ecclesiastici persone provenienti dalle aristocrazie e dalle élite di svariati paesi d’Europa, mettendo in crisi il bipolarismo siciliani/spagnoli, regolato dal principio, in realtà di piuttosto flessibile applicazione, dell’“alternativa”.

² Cfr. G. Catalano, *Studi sulla legazia apostolica di Sicilia*, Edizioni Parallelo 38, Reggio Calabria, 1973, pp. 72-108; G. Zito, *Sicilia*, in Id (a cura di), *Storia delle chiese di Sicilia*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2009, pp. 79-82.

³ Cfr. D. Palermo, *Conflitti giurisdizionali a Catania all’inizio del XVIII secolo: la controversia sul diritto di visita al Monte di Pietà e Carità*, in A. Giuffrida, F. D’Avenia, D. Palermo, *Studi Storici dedicati a Orazio Cancila*, Palermo, Associazione no profit Mediterranea, 2011, tomo II, pp. 791-819.

Pertanto l'universo del "regio patronato" negli anni della crisi tra Corona e Chiesa diventò più vario, multiforme e instabile, tanto nella sua parte più visibile, il "braccio ecclesiastico" del Parlamento - in cui aveva un'importante funzione la feudalità ecclesiastica, anche se chi vi sedeva doveva il suo ruolo all'essere sottoposto al "regio patronato" e non all'essere feudatario - quanto in quella meno visibile di coloro che percepivano pensioni, strumento prettamente politico utilizzato per infinite e complicate mediazioni e per remunerazioni di servizi passati e futuri.

Per gli anni spagnoli la camera di compensazione tra istanze, tensioni e pretese avanzate dai ceti era stata il Consiglio d'Italia che mediava affinché i complessi passaggi tra Corona, Curia romana e viceré per l'assegnazione di vescovati, abbazie, benefici e pensioni non generassero conflitti politici tali da potere diventare pericolosi in anni di instabilità. Per gli anni sabaudi e austriaci a tutt'oggi non sono ancora stati identificati con precisione i luoghi politici in cui si cercava di evitare conflitti e di mantenere il precario equilibrio tra Chiesa e Corona.

Anche dopo la soluzione della controversia liparitana, che però non risolse il secolare problema dei rapporti tra stato e chiesa in Sicilia, il Tribunale di regia monarchia - il cui operato era occasione di contrasti e specchio dei più ampi e complessi conflitti giurisdizionali - continuò a funzionare. I processi che si celebrarono prevalentemente riguardavano questioni di non eccessiva importanza - cause su crediti e rendite, processi per stupro, ricorsi sul risultato di concorsi per l'attribuzione di benefici ecclesiastici, controversie paesane frutto di rivalità tra gruppi e fazioni - ma capaci spesso di rendere incandescenti e potenzialmente pericolosi per l'equilibrio dell'intero Regno conflitti tra giurisdizioni laiche ed ecclesiastiche insorti in piccoli e medi centri dell'isola.

Il Tribunale di Regia monarchia continuò ad operare buona parte della sua attività giurisdizionale attraverso la procedura "per viam gravaminis": utilizzata da coloro che desideravano sottrarre il processo alla giustizia ecclesiastica, anche a

procedura in corso, chiamando in causa il giudice della monarchia che avrebbe però dovuto pronunciarsi preliminarmente sulla legittimità del ricorso e che già in questa fase avocava a sé tutti gli atti del processo. Questa procedura usata e abusata in Sicilia ha consentito che oggi fosse possibile individuare all'interno dell'ampio, poco ordinato e in parte inconsultabile fondo custodito presso l'Archivio di stato di Palermo, numerosi corposi fascicoli contenenti l'intera documentazione di interessanti procedimenti giudiziari.

Il valore scientifico di questi atti è enorme, non solo perché efficace testimonianza dei conflitti giurisdizionali frequentissimi nel Regno di Sicilia fino alla sua estinzione, nel 1816, e della tipologia di cause oggetto dell'attività del Tribunale di Regia Monarchia, ma anche perché offrono uno spaccato di conflitti e controversie locali di natura giurisdizionale, che sono efficace testimonianza della competizione tra gruppi e fazioni per il controllo di arene politiche anche di centri urbani importanti, delle risorse economiche e sociali e della cerimonialità come luogo in cui si rendono palesi le gerarchie di un luogo.

La presente pubblicazione, che si auspica possa essere la prima di una serie, è frutto di parte di un ampio lavoro di gruppo, coordinato da chi scrive e da Antonino Giuffrida, finalizzato alla ricognizione e alla schedatura dell'intero complesso di atti del fondo Tribunale di Regia Monarchia per il periodo compreso tra i secoli XVIII e XIX.

I documenti, la cui trascrizione – ad opera dello scrivente, con la preziosa collaborazione della dottoressa Maria Luisa Priola - è di seguito riportata, sono contenuti, assieme a quelli di altri processi dello stesso periodo, nel volume n. 33 del fondo e riguardano un procedimento risalente ai mesi compresi tra il 1747 e il 1748. Nella città di Noto scaturì un grave conflitto tra i Domenicani e il clero della chiesa collegiata di San Nicolò: il 19 febbraio 1747, solennità del patrono della città San Corrado Confalonieri, avvenne uno scontro violento tra il domenicano, lettore in Teologia, fra' Tommaso Coniglio e il ciantro della chiesa collegiata di San Nicolò, Buscemi, che pretendeva di svolgere la funzione di autorità ordinatrice della

processione del simulacro del santo, anche di quel segmento che comprendeva l'incedere in corteo degli esponenti degli ordini religiosi presenti in città. L'episodio più grave di un giornata convulsa e irta di tensioni avvenne durante lo svolgimento della processione: il cianfro fece chiamare il chierico Corrado di Pietro, "attuaro" della corte vicariale, perché lo aiutasse a mantenere l'ordine del corteo; mentre, per recarsi alla testa del corteo, egli transitava in mezzo ai religiosi, che procedevano senza rispettare l'ordine, fu colpito da una violenta bastonata scoccata da un altro domenicano, il padre maestro Bevilacqua.

Ne scaturì un complicato processo davanti alla corte ecclesiastica competente; i Domenicani però ricorsero "per viam gravaminis" al Tribunale di Regia monarchia e il procedimento fu avvocato dal supremo magistrato, a scapito delle altre giurisdizioni coinvolte, quella vescovile e addirittura quella del superiore maggiore del medesimo ordine religioso. Il vero oggetto della controversia non fu l'aggressione al Bevilacqua ma l'editto della Corte vicariale di Noto che obbligava clero secolare, regolari e confraternite a partecipare alla processione e affidava al cianfro la funzione di regolare l'ordine del corteo. Peraltro, la funzione di regolazione e controllo esercitata dal cianfro non era illegittima, ma sancita formalmente negli atti di fondazione della Collegiata risalenti al 1656.

Il conflitto per l'ordine di una processione era importantissimo in una società gerarchica come quella di "antico regime", poiché questa cerimonia religiosa era manifestazione formale e solenne della composizione di una comunità, delle sue gerarchie, dei suoi equilibri e dei suoi privilegi.

Il Tribunale di Regia monarchia fu chiamato in causa dai religiosi e gli si offrì l'occasione di agire in difesa degli interessi e dei privilegi di un ordine regolare contro la giurisdizione vescovile. La presenza di un tribunale molto particolare, regio ma competente in materia ecclesiastica, è occasione per i regolari, ancora nella Sicilia della metà del XVIII secolo, per sfuggire alla giustizia vescovile e alla disciplina ecclesiastica di stampo

tridentino, che mirava a rimuovere ogni esenzione dall'unica giurisdizione del vescovo.

Daniele Palermo

APPENDICE DOCUMENTARIA

DOCUMENTO I

Nos Subscripti Tribunalis et [...] Dominus Doctor Alfonsus Fernandez de Medrano de Consilio Sua Realis Illustrissimus Cantor, prima dignitas post Pontificalem, et Thesaurarius huius Panormitanae Ecclesie Regni Metropolis, Abbas Sancti Nicolai realis, et Abbas Sanctae Mariae Terranae, ac Iudex Ordinarius Tribunalis Apostolicae Legatiae et Regiae Monarchiae pro prefata Reale Metropoli in hoc Siciliae Regno, Reverendissimo Episcopo Syracusano eiusque Reverendo Vicario Generalis, Magnifico Iudici, sui Assistenti, Magistro Notaio nec non Reverendo Vicario Foraneo Civitati Neta, et omnibus aliis officialibus eiusdem Curiae Episcopalis major et minor, presentibus et futuris cui, vel quibus ipsorum presentes presentate fuerint fidem regis dilectus salutem // Siamo stati supplicati e per noi provisto come siegue // Illustrissimo e Reverendissimo Signore // Maestro Reverendo Padre Priore del Venerabile Convento di San Domenico della Città di Noto nominibus nelle sue scritte, ed ogni altro miglior nomine e modo espone a Vostra Signoria Illustrissima che pelli attacchi e controversie vertono tra il Cianthro della Madrice Chiesa e tutte li Conventi di detta città, pretendendosi dal detto Cianthro, benché nulliter et indebite usare giurisdizione nelle pubbliche processioni di rimuoversi dal suo luogo, e passeggiare in mezzo tanto del Clero Secolare, quanto del Regolare, Congregazioni, Compagnie ed altri che intervengono in dette pubbliche processioni, temendo incontrare le giuste opposizioni de Regulari, fece prima pubblicare un apposito editto dal Vicario Foraneo, che li permetta quanto desiderava, e doppo per accertarsi, si vel ne li religiosi si avessero opposto, fece che passeggiasse in mezzo alli Religiosi di detto Convento, seu ordine, domentre si faceva la processione del Glorioso San Corrado Protettore di detta Città, Maestro Clerico dottor Corrado di Pietra, con sua cotta e berretta al quale per farlo rimuovere fu necessitato il Reverendo Padre Maestro Corradino Bevilacqua dirgli di allontanarsi non essendo luogo da potervi stare con farle segno colla mano dove teneva per

suo appoggio il bastonetto, dalla quale azione dalla Corte Vicariale di detta città si pretese, benché nulliter, et indebite passare alla cattura dell'asserite e nulle informazioni contro detto Reverendo Padre Maestro Bevilacqua. Ideandosi un preteso eccesso dal detto Reverendo Maestro Bevilacqua nulliter commisso in persona del detto Clerico di Pietra con aver alzato il detto bastone contro detto di Pietra, e fattolo uscire con violenza. E perché non solo non ci fu ombra di detto ideato delitto, ma qualora fosse stato il che si nega non deve dalla detta Corte Vicariale procedersi alla detta cattura d'asserite informazioni contro detto Maestro Bevilacqua non essendo suddito alla Corte Vicariale, m'all'esponente ed alla Corte del Reverendo Padre Provinciale di detto Ordine, per la qual causa sentendosi l'Esponente gravato, e gravatissimo immediatamente pell'atti di Notaro Giuseppe Caeta di detta città sotto il 24 Febbraro 1747: ne fece atto di ricorso alla sua Illustrissima e suo Tribunale della Regia Monarchia, ed Apostolica Legazia; e non essendo di giusto Illustrissimo Signore che la detta Corte Vicariale con tal ideato e mendicato protesto per detto asserito delitto non commesso, venghi ad arrogarsi una pottestà, che non può in conto alcuno avere nel procedere alla cattura di dette asserite informazioni contro un suo suddito, ma della Corte del Provinciale di detto ordine; Per la qual causa desiderando l'Esponente che dalla detta Corte Vicariale, e dalla Corte Vescovile di Siracusa fossero all'Illustrissima, Tribunale suddetto della Regia Monarchia e Apostolica Legazia trasmessi detti atti pro et contra fatti in detta causa via gravaminis, excessis, recurtis iustae querelae et omni alii meliori modo, et remedio per ottenere la giustizia, in che si dichiarassero tutti l'atti suddetti nulli ed attentati, tanto come insussistenti e machinati per il secondo fine dell'altra causa già introdotta nel Tribunale di Vostra Signoria Illustrissima, quanto per il defetto di loro giurisdizione. Chepperò ricorre l'Esponente a Vostra Signoria Illustrissima supplicandola acciò si degni restar servita ordinare con sue lettere di detto Tribunale della Regia Monarchia e d'Apostolica Legazia dirette a tutti, e singoli Tribunali tanto alla detta Corte Vicariale, quanto della Gran Corte Vescovile di Siracusa, acciò trasmettessero a Vostra Signoria Illustrissima e Tribunale suddetto della Regia Monarchia et Apostolica Legazia tutti l'atti pro,

e contra in detta causa fatti, una colla fede negativa del di loro Maestro Notaro di non esservene altri, se non che quelli saranno trasmessi via gravaminis, recursis, excessus, iustae querelae, et omni alio meliori modo, et remedio con far citare al Procuratore Fiscale di detta Gran Corte Vescovile e Vicariale alla trasmissione di detti atti, e scritture, in detto Tribunale della Regia Monarchia, et alla introduzione di quelli, e che non nell'interim si dovesse in omnibus, et per omnia soprasedere, affinché da Vostra Signoria Illustrissima esaminata tal causa si dichiarasse di giustizia esser stato illato il gravame, e detti atti, ed asserite informazioni nulli, ed attentati per non avere mai commesso detto ideato delitto, né avere la detta Corte Vicariale giurisdizione contro li Regolari, immediate soggetti alla Corte del Padre Provinciale, e con far obligare detto Vicareo Foraneo, e detto Cianro alla refezione delle spese per questa calunnia fatti, disponendo Vostra Signoria Illustrissima al tutto de plenitudine [...] legibus absoluta, e questo senza pregiudizio di tutti, e singoli suoi raggioni, azioni, eccezioni, pretenzioni, craditi, remedii, et altri alla detta religione competenti, e competituri, quali tutti restino integri, illesi, et intatti, e di quelli si possi semper, et quandocumque servire et letare in iudiciis, et extra tam in agendo, quam in excipiendo, et se defendendo venerando semper nelle cose pregiudiziali ogni concesso dall'atto, et [...] e cossi la supplica ut [...]. Panormus die 9 Martiis 1747: Fiant littera quod veniant acta via gravaminis //

Dottor Fernandez// perciò in esecuzione della suddetta nostra preinserta provista abbiamo spedito le presenti, per le quali vi dicimo, ed ordiniamo, che vogliate e debbiat copiare et esemplare e per [...] si deve farete copiare, ed esemplare e per cui si deve fare copiare, ed esemplare tutti e qualsiasi atti, scritture, informazioni, ordini, ed altri intorno al suddetto negotio, e causa fatti, contenuti ed espressati nel preinserto memoriale, a quelli clausi sigillati ut moris est li trasmetterete a noi, et a questo Tribunale dell'Apostolica Legazia, et Regia Monarchia via gravaminis, et omni alio meliori modo, et remedio e questo fra il termine di mese uno da contarsi dal giorno della presentazione

delle presenti, e fra questo mentre non permetterete che in detta causa s'innovasse cosa alcuna comandando ancora al Maestro Notaro di cotesta vostra Corte che sotto la pena infratta n'abbia e debba trasmettere fede, come ne in poter suo, ne in lo suo arcivo non ci restino altri atti ne scritture, eccetto predette, che per voi ni saranno trasmessi; nec non per aliquem vestre Curie Servientem ad istam ipsius Supplicatis nostribus preditti citari, et requiri facere debeatis et per quos decet facietis Procuratorem Fiscalem detta Vestra Curia Episcopalis ommessi alias personas forte coram vobis nominandas ad introducendam ad Vestra Curia Episcopali ad hoc Tribunali Apostolicae Legatiae et Regae Monarchiae scripturas predictas et acta et in eo proseguendum causam ipsam gravaminis in dictis scriptis introducendis contentam, tam via gravaminis, quam omni alio meliori modo et remedio, et quibus opus est circa praemissa capitula ad fundandum, et corroborandum gravamen, presentandum, super eis subendum, testes producendum, ipsorumque testium iuramenta videndum, litteras de [...] testium amanandum dicandum, et allegandum quidquid voluerit, collationem dicti scripturum etiam ab extra, supplicationibus memorialibus et meliorum [...] Viceregum sententiam, sive [...] audiendum, et ad omnes, et singulos alios actus necessarios in detta causa faciendum, et presentem contumaciam etiam extra iudicium iniusandum, et ut octavo perentorie post citationem ipsam Irgitime comparere deberet in iudicio dicti Tribunali Apostolicae Legatiae et Regiae Monarchiae responsurus et [...] eius copiam non fecerit iudicio citari faciatis per afluxionem consicileum, in valius eius solite habitudinis, diem vero citationis, vel afluxionis praedictae per quem, et coram quibus, et quidquid et quantum per vos actum, et [...] extiterit vestris responsalibus litteris formam presentium continentibus ad nos [...] Tribunali Apostolica Legatia Regia Monarchia rescribere curabili et praemissa cum effectu exegutioni ad instamtiam dicti supplicantis dictis nominibus, seu cuius vis presente pro eo praesentantis, et competituris et [...] sine [...] pro quanto sopra [...] Regia Maestà vobis cara est et sub pena onze 200: fisco Tribunalis Apostolicae Legatiae et Regiae Monarchiae appellando [...] Panormus: die 9 Martis x [...] 1747: Dottor Alfonsus Fernandez de Medrano // doctor Antoninus Dell'Arte pro Magistro

Notaro // die 20 Martis 1747: [...]. Spectabilis de Ardizzone referat // Tagliata Delegatus Generalis // Syracusis die 23 Martius 1747: F.R. in C.F. fuit [...] ad Illustrissimum et Reverendissimum Praesentium Iudicem Apostolicae et Regiae Legatiae // Tagliata Delegatus Generalis // Ardizzone Iudex Apostolicus // Nos S.I. et V.I. Dominus Doctor Alfonsus Fernandez de Medrano de Consilio Sua Realis Maestatis Cantor prima dignitas post pontificalem et Thesaurarius huius Panormitanae Ecclesiae Regni Metropolis Abbas Sancti Nicolai Realis. et Abbas Sanctae Mariae Terranae ac Iudex Ordinarius Tribunalis Apostolicae Legatiae et Regiae Monarchiae pro profata. Reale Maiestate intro Siciliae Regno // Reverendissimo Episcopo Syracusano, eiusque Reverendo Vicario Generalis, Magistro Iudici, [...] Maestro Notario et omnibus alibus officiantibus eius dictis Cortis Episcopalis major et minor: presentibus et futuris cui vel quibus ipsorum presentes presentate fuerint fidem regis dilectus salutem// Perché da noi e questo Tribunale dell' Apostolica Legazia a Regia Monarchia furono ad ista felicis Reverendo Padre Priore del Venerabile Convento di San Domenico della Città di Noto nobis emanate lettere di gravame a voi, e cotesta vostra Corte Vescovile dirette continenti [...] che n'avessivo dovuto trasmettere tutti e qualsiasi atti, sive ordini, ed altri intorno al negozio e causa fatta continenti, et esposti nel memoriale inserto in esse lettere di gravame via gravaminis, et omni alio meliori modo, et remedi con fede negativa del Maestro Notaro di codesta vostra Corte Vescovile di non esservi altri atti negativi nella causa suddetta; se non ve che si averiano darvi, e cotesta Vostra Corte Vescovile trasmettere, e questo fra il termine di mese uno, e fratanto nella causa futura non avessivo permesso che si avesse innovato cosa alcuna, e parimente avessivo dovuto farcitare al Procuratore Fiscale di cotesta vostra Corte Vescovile ed a tutte queste persone da nominarsi innanti a voi all'introduzione di dette scritture et proseguire la causa dette lettere contenea, e come meglio esse lettere date in questa città di Palermo sotto li 9 Marzo 1747 alli quali suddette lettere essendo state a voi, e cotesta Corte Vescovile presentate, furono quelle consultate con voi, per li capi e motivi in esse vostre lettere di

consulta a noi rimesse in cotesta Città di Siracusa sotto li 28 Aprile 1747; quali suddette lettere di consulta essendo state a noi mandate, e da noi e questo Tribunale suddetto dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia quelle viste, e riconosciute, e ben considerate fecimo da dorso di esse la seguente provista // Panormi die 20 Iuli 1747. *despondeat consultationi quibus litterae exequantur*; perciò in esecuzione della suddetta nostra preinserta provista abbiamo spedito le presenti a voi medesimi dirette, per le quali vi dicimo ed ordiniamo che le suddette precitate lettere di gravame da noi, e questo suddetto Tribunale della Apostoica Legazia e Regia Monarchia come sopra ad ista dal suddetto Reverendo Padre Priore del Venerabile Convento di San Domenico della città di Noto nobis predictis emanate date in questa città sotto li 9 Marzo 1747: le vogliate, e debbiate ad unquem eseguirsi, ed osservare, e per cui si deve le farete eseguire, ed osservare *de verbo ad verbum*, et a prima linea usque ad ultimam pro ut iacent giusta la loro serie, continenza e tenore; per esecuzione delle quali vogliate e debbiate trasmettere a noi ed a questo Tribunale suddetto tutti, e qualsiasi atti, scritture, ordini, ed altri continenti, et espressati nelle suddette precitate lettere di gravame a noi via *gravaminis et omni alio meliori modo et remedio* con la solita fede negativa dal Mestro Notaro di cotesta vostra Corte Vescovile di non ve ni essere altri eccetto quelle che per voi si trasmettiranno, e fra tanto nella causa suddetta non permetterete che s'innovasse cosa alcuna, e con far citare al suddetto Procuratore Fiscale di cotesta Vostra Corte Vescovile, ed a tutte quelle altre persone da nominarsi innanti a voi all'inoduzione delli suddetti atti, e scritture in questo suddetto Tribunale dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia giusta la forma e tenore della contumacia espressata in dette nostre precitate lettere di gravame, ed a fare tutte quelle cose in dette lettere di gravame contenute, et espressate, e questi non ostante la vostra suddetta consulta, e cossì eseguirete ad istanza del suddetto Reverendo Padre Priore del Venerabile Convento di San Domenico della Città di Noto nominatibus nelle sue scritture ed ogni altro miglior nome, e modo, seu di qual si voglia persona per esso presentate, e comparente etiam senza procura per quanto la grazia di Sua Reggia Maestà tenete cara e sotto la pena in dette nostre lettere di gravame

contenute. Datae Panormi: die vigesimo Iuli x 1747: // Dottor Alfonsus Fernandez de Medrano // Dottor Antoninus dell'Arte pro Magistro Notarius Die 7 Augusti 1747: Spectabilis de Ardizzone referat // Tagliata Delegatus Generalis // Syracusis die 12 Augusti 1747: F. R. in C.F. fuit provisum quod presentatur, et exequatur. Et transmittantur acta cum nostris litteris responsibus // Tagliata Delegatus Generalis // Ardizzone Iudex Apostolicus // quibus preinsertibus litteris nobis exhibitis et presentatis fuerint primo loco sub dicto die 23 Martis proviste, ut supra quibus scribatur ad Illustrissimum, et Reverendissimum et Primum Iudicem Apostolicae et Regali Legatiae et facta sub die 18 mensis Aprilis 1747. Cum dictionem vestra Illustrissima, et Reverendissima, et Tribunali apostolicae, et Regiae Legatiae consultazione infra mensem fuerunt secundo loco emanate suprainserte littere gravaminis observatoriales penales resultationis scripturae consultationis, et nobis exhibitis, et presentatis sub die 7 Augusti correnti 1747: fuit in dorso [...] facta sequens provisio sub die 12 Augusti 1747: quod presentatur et exequatur et transmittantur acta cum nostris litteris responsalibus, et volentes nos obedire mandatis Dominis vestrae Illustrissimae, et Reverendissimae, et Tribunalis Apostolicae et Regiae Legatiae pro transmissione actarum ad instantiam personae comparentis pro dicto Reverendo Padre Priore Venerabilis Conventus Sancti Dominici Civitatis Neti, per Magistrum notarium nostrae metropolis episcopalis Syracusanae copiare, et exemplare fecimus omnes, et [...] scripturas supplicationes, informationes, litteras, et acta attinentes ad situm negotium, et causam una cum fide sancti nostri Magister Notarius quod nec in eius posse, nec in eius archivio remanere alias scripturas, nisi originales de quibus transmittemus iustas copias extractas, cum presentibus consistentes in cartis scriptis, et non [...] 54: exclusa fide, ac etiam ad instantiam scripturas personae comparentis pro dicto Reverendo Padre Priore citare, et requirere fecimus Procuratorem Fiscalem nostrae Magnae Episcopalis Civitatis Syracusanae, et Clericum Doctorem Corradum de Petro, et Mollica Civitatis predicta Neti per

consimiles [...], tradita rie in eius minibus propriis ut nobis sub die
14: correntis mesis Augusti 1747.

Doctor Antonius Farina Actuarius Nostrae Metropolis Episcopalis
Civitate et nil aliud remanet nisi quod nos in similibus, et aliis
Dominis Vestrae Illustrissima, et Reverendissima, et Tribunalis
Apostolicae et Regiae Legatia prompti offerimus rogationes Domino,
ut deus conservet, et ad inasora perducatur

Datum Syracusis die 18 Augusti 1747

Ad similia et maiora [...]

Vestra Illustrissima, et Reverendissima et Tribunali Apostolicae et
Regiae Legatiae

Paratissimi

Reverendus Tagliata Delegatus Generalis

Antoninus Ardizzone

Armerius de Amerio

Sacerdos Caetanus Bianca Magister

DOCUMENTO 2

«Lettere Responsali che fa la Corte Vicariale della Città di Noto alla Gran Corte Vescovile Siracusana».

Illustrissimo e Reverendissimo Signore Priore Collendissimo

Sotto li 8 Febraro 1747: ci sono state presentate lettere osservatoriali ad istanza del Reverendo Cantore Dottor Giovanne Buscemi ottenute da cotesta sua Gran Corte Vescovile, in forza delle quali, e delle altre fin dall'anno 1679: in esse inserite ci vien prescritto essere una delle facultà a lui spettante come Cianthro di questa Insigne Collegiata Chiesa Madre di permeare nelle processioni sollenni, che si celebrano in città col bacolo a mani drizzando, ed ordinando l'istessa processioni. Incontrò quella del nostro Glorioso e Patrono e Protettore San Corrado Domenica passata 19 del corrente, ed avendo formato l'editto del tenore, che Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima potrà fare osservare l'ingionta copia, e pubblicatosi lo stesso giorno inter Missarum sollempnia, il Reverendo Lettore Fra Tomaso Coniglio Domenicano, appena si affissò che con grandissimo scandalo delli concorsi nella Chiesa per la Messa cantata, e panegirico del Santo, che furono innumerabili, parte dal luogo dove era a sedere, e vò ove l'editto era affissato, e montato sopra un sedile, si pose a leggerlo e rilegerlo, e poi finito il panegirico, rimasto il popolo nella istessa Chiesa, ritornò nel luogo dell'affissato editto col Sacerdote Lettore Fratello Andrea Bonincontro Priore di questo Venerabile Convento di San Francisco, il quale lo trascrisse in carta propria, dettandoglielo detto Sacerdote Coniglio: doppo pranzo mentre si sollecitava l'incaminazione della processione, ed eravamo congregati con li Canonici, e dignità di questa Madrice Chiesa, e del Santissimo Crocifisso vestiti, colli soliti indumenti di processione, ed [...] come Parroco con rocchetto, e coppa: venne il riferito Padre Lettore Coniglio col Notaio Dottor Giuseppe Gayta per farci notificare un atto di

ricorso agli atti di costui fatto, a cui risposimo nella forma, che Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima dalla suppiegata copia potrà far leggere, ed usciti all'istante processionalmente il Cantore Buscemi in adempimento della sua carica, s'applicò a drizzare, ed ordinare la Confraternita, ed il Clero, si Regolare come Secolare, ed avendo saputo che li soli Padri Minori osservanti di San Francesco, e li Padri Dominicani avevano idea di malamente insultarlo, caso che in mezzo di essi avesse passato per evitare ogni sinistro evento e riparare al scandalo non stimò usare con essi la sua giurisdizione concessagli nelle costituzioni dell'erezione della Colleggiata a mente delle Bolle di Paolo V Sommo Pontefice, ed a paragone della costumanza ed uso di codesta Cattedrale. Il suscritto loro mal proposito può costare eziandri per testimoni informati di tal loro prava intenzione, manifestata coll'addizione, che sentono li riferiti Regolari non esser soggetti delle processioni, senza accorgersi, che questa loro opinione sia contro a decreti del Sacro Concilio di Trento e dichiarazioni della Sacra Congregazione di Cardinali, in maniera che tacitamente in questo fatto denegano l'autorità a Concili e Sommi Pontifici, cosa in vero che mai in questa Città vi sono state simili contenzioni, e quanto sia stata scandalosa l'azione del Padre Coniglio, non bisogna che noi ce la suggeriamo, potendola da se stessa Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima e sua Gran Corte ben concepirla.

Ogni prudente condotta su questo affare non può impedire un notevole eccesso fatto nell'istessa processione dal Reverendo Padre Maestro Fra Corradino Bevilacqua Domenicano in persona del Clerico Dottor Corrado di Pietro e Mollica, Attuario di quasta Corte Vicariale incedente in abito di cotta e torcia a mano nella processione, alorchè chiamato per mezzo dell'Erario a nome del suscritto Reverendo Canonico Cantore Buscemi che trovavasi nella Venerabile Chiesa di San Francesco d'Assisi, incaminossi per sentire lo che a costui occorreva, e passando pella strada innanzi la Parrocchiale Chiesa del Santo Spirito vicino detto Padre Maestro Bevilacqua fermata la processione per la stazione del Sacro deposito nella vicina Chiesa del Monastero di Santa Maria dell'Arco, alzò il Padre Maestro Bevilacqua il bastone nodoso, che avea in mani e

scaricò al Clerico di Pietro e Mollica con abito nella pubblica strada, che vuol dire fuori il chiostro in luogo di processione soggetta all'ordinario, un colpo con violenza nelle gambe, e poi preso con violenza col braccio sinistro lo allontanò da se con discapito del Sacro abito Ecclesiastico, e con scandalo de circostanti, sopra qual fatto come soggetto a giurisdizione di Monsignore [...] Eccellentissimo e Reverendissimo giusta la forma de Canonici, bolle Pontificie, e determinazioni della Sacra Congregazione. Stiam noi sulla Cattura delle informazini ed in risarcimento della manaignazione suadente diabulo facta: sarà proprio della giustizia di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima dare a noi l'ordine di dichiarare il Padre Maestro Bevilacqua incorso nella scomunica maggiore, e renderlo [...] da suddeti dell'Ordinario: Tanto ci conviene partecipare Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima, e sua Gran Corte Vescovile, compiacendosi dare l'ordini opportuni in saldo della propria giurisdizione in riparo dell'aninuosità de regolari, che in tutto vogliono essere esenti dall'ordinario nonostante che in certi casi la suddetta sede li voglia soggetti, e protestando cieca sempra la nostra ubbidienza alli di lei riveritissimi comandi per ordini ci poscriviamo

Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima Noto 21
Febraio 1747

L'accluso editto è stato formato giusta la serie, forma e tanore come sta scritta nel formulario legale pratico del Monacelli del Foro Ecclesiastico tomi 3 titolo 3 foglio 231 formula sesta dell'editto di convocar le processioni.

Umilissimi e Reverendissimi Servi Veri sudditi

Alla Gran Corte Vescovile Mariano Mazzone [...]

// Siracusana// Canonico Dottor Carmelo Scarrozza

Syracusis die 25 Febrarius 1747

F.R. in C. F. fuit provisum quod respondeatur Reverendo Vicario
Tagliata Delegatus quibus Ardizzone

Ex originale existente in archivio huius Magna Corte Episcopalis

Curiae Syracusanae extracta est presentis copia. Coll salvat

Sacerdote Doctor Caetanis Bianca Maestro Notaro

DOCUMENTO 3

«Proclama fatto dalla Corte Vicariale di Noto nella Processione di San Corrado Patrono e protettore».

Perché oggi Domenica 19 Febraro giorno della Solennità del nostro Glorioso Protettore, e Patrono San Corrado devesi il suo Sacro Deposito processionalmente portare per la Città, ed uscire la Processione ad ore 19 circa da questa Vescovile Collegiata Insigne Madrice, a farsi il solito giro con terminare ad ore ventiquattro prima cioè della Salutatione Angelica, ritornando nell'istessa Chiesa Madrice, nella quale processione è tenuto, ed obligato intervenire tutto il Clero si secolare, come Regolare e Confraternite, Pertanto d'ordine del Reverendissimo e Proposito Parroco detto Doctor Subscripti Tribunalis Don Mariano Mazzone Vicario Foraneo e de Monasteri di questa Città di Noto si notificano, chiamano, ammoniscono, e s'intimano tutti li Chierici tanto Secolari quanto Regolari tutti, e Confraternite solite ad intervenire tutti a detta processione acciò oggi nella soprascritta ora 19 incirca in ogni conto si trovino in detta Venerabile Chiesa Madrice ed intervengono alla processione del Sacro Deposito del Nostro Glorioso Protettore come è costumanza da principio a fine coll'abiti, vestimenti, ed insigne solite, e torcie alle mani sotto la direzione e regolamento del Reverendo Ciantrao dell'Insigne Collegiata di questa Madrice Chiesa a cui appartiene per suo officio camminare con bacolo a mani in mezzo delle processioni in forza di costituzioni di Monsignor Dottor Paolo Faraone Vescovo di Siracusa di felice memoria fatte secondo la mente delle bolle di Paolo V Sommo Pontefice nella Creazione di detta Collegiata ridotta nell'istessa usanza dalla Cattedrale Collegiata di Siracusa, e statuti incaricati d'ordine di Monsignor Dottor Giovanni Antonio Capoblanco nel 1656: e lettere osservatoriali in tempo di Monsignor Rini nel 1677; ed altra nuovamente ottenute dalla Gran Corte Vescovile Siracusana sotto li 7 Febraro corrente,

con che in ogni conto dovrà terminare prima dell'ore ventiquattro di questo giorno a tenore dell'ultima diocesana di Monsignor Vescovo approvata da Sua Eccellenza per via di Sua Secreteria in virtù di biglietto dato in Sabato die ed in capo di controvenzione di tutto, o di parte, che nel presente editto si espressa siano, e s'intendano li Controventori insorti nella pena, cioè l'Ecclesiastici Secolari di suspanzione ipso facto, i Laici di scomunica maggiore, i Regolari d'interdetto di loro Chiese, ed altra censura e pene ad arbitrio di Monsignor Nostro Vescovo di Siracusa: volendo, che il presente editto abbia tutta la sua forza, ed obblighi come se fosse stato personalmente intimato alli singoli come se personalmente chiamati: Onde per venire alla notizia di tutti si è fatto, e pubblicato il presente editto oggi in Noto il di di sopra Presentur, et affligatur// Prepositus Mazzone Vicarius Foraneus; Dottor Carmelus Scarrozza Magister Notaius //

Die Decimo Nono mensis Februarii X 1747.

Retulit Clericus Doctor Corradus De Petro et Mollica Attuarius Curie Vicarialis huius Ingegnosa Urbis Noti de ordine Reverendi Propositi et Parroci S:T:Doctoris Don Mariani Mazzone Vicarius Foranei Monasterum huius predicta Urbis publicasse inter Missaria Sollemnia consimilem suprascripti editti ac illum afflixisse invaliris Sanctae Maiori Insignis Collegiata Matricis sudicta ut[...] Canonicus Doctor Carmelus Scarrozza Magister Notaius.

Ex scripturis existentibus in Curia Vicariale huius Insignis Urbis Neti extracta est presentis copia. Collatione salva

Canonicus Doctor Carmelus Scarrozza Magister Notaius

Salutem Sacerdon de Bianca Magister Notaius Collatione Salva

DOCUMENTO 4

«Copia actus Recursus facta ad instantiam Venerabili Conventi Sancti Dominici Urbi Netis».

Die Decimo Nono Mensis Febraius Millesimo Septincetimo
Quatragesimo Septimo 1747

Hoc die circa horam deciman et septimam in Missa Conventuali cantata in Venerabilis Matrici, et Colleggiata Insigni Ecclesia sub titulo Divi Nicolae [...] huius Ingegnosae Urbis Neti de ordine Reverendi Propositi et Parochi S.I.Dominus Doctor Mariani Mazzone tamquam Vicarius Foranei, et Monasteriorum huius Predicta Urbi fuit promulgatum infraetum edictu tenoris sequentis videlicet; perchè oggi Domenica 19 Febraio giorno della Solennità del nostro Glorioso Precettore e Patrono San Corrado devesi il suo Sacro Deposito processionalmente portare per la Città, ed uscir la processione ad ore diecinove circa da questa Colleggiata Chiesa Madrice e farsi il solito giro con terminare ad ore ventiquattro, prima cioè della Salutatione Angelica ritornando nell'Insigne Chiesa Madrice, nella quale processione è tenuto, ed obligato intervenire tutto il Clero, si Secolare come Regolare, e Confraternita. Pertanto detto ordine del Reverendissimo Preposito e Parroco Dottor Mariano Mazzone Vicario Foraneo, e de Monasteri di questa Città di Noto si notificano, chiamano, amoniscano e s'intimano tutti li Chierici tanto Secolari quanto Regolari tutti, e le Confraternita solite ad intervenire tutti a detta processione, acciò oggi nella soprascritta ora 19 in circa in ogni conto si trovino in detta Venerabile Chiesa Madrice ed intrvengono alla Processione del Sacro Deposito del nostro Glorioso Protettore come è costumanza da principio a fine con abiti, vestimenti, ed insegne solite, e torcie alle mani sotto la direzione, e regolamento dal Reverendo Cianfro dell'Insigne Colleggiata di questa Madrice Chiesa, a cui appartiene per suo officio camminare con baculo a mani in mezzo alle processioni in

forza di Constituzioni di Monsignor Dottor Paolo Faraone Vescovo di Siracusa di Felice Memoria fatte secondo la mente delle Bolle di Paulo quinto Sommo Pontefice nell'erezione di detta Colleggiata ridotta nell'istessa usanza della cattedrale Colleggiata di Siracusa e statuti incaricati d'ordine di Monsignor Dottor Giovanni Antonio Capoblanco nel 1658: e lettere osservatoriali in tempo di Monsignor Rini nel 1677: ed altre nuovamente ottenute dalla Gran Corte Vescovile Siracusana sotto li 4 Febraro corrente, con che in ogni conto dovrà terminare prima dell'ore ventiquattro di questo giorno a tenore dell'ultima Diocesana di Monsignor Vescovo approvata da Sua Eccellenza per via di Sua Real Secretaria in virtù di biglietto dato in Palermo die dicto ed in capo di controvenzione di tutto, o di parte, che nel presente editto si espressa siano, e s'intendano i Controventori incorsi nella pena, cioè l'Ecclesiastici Secolari di sospensione ipso facto, i Laici di Scomunica maggiore, i Regolari d'interdetto di loro Chiese, ed altre censure e pene ad arbitrio di Monsignor nostro Vescovo di Siracusa: Volendo che il presente editto abbia tutta la sua forza sull' oblihi come se fosse stato personalmente intimato alli singoli come sopra chiamati, onde per venire alla notizia di ogn'uno si è fatto il presente publico editto oggi in Noto li 19 Febraio 1747. Publicetur, ed [...] Prepositus Mazzone Vicarius// Canonicus Doctor Carmelus Scarozza Magister Notarius et quia inter alia preinserto editto reperitur enunciatio quod ad Cantoris officium pertineat pertransire in medio supplicationum sive processionum cum bacillo argenteo in manibus virtute assertarum Constitutionum Reverendi Domini Episcopi Doctori Pauli Faraoni Episcopi Syracusani felix memoria Litterarum observatorialium Magna Episcopalis Curiae Syracusanae datarum Syracusis die 4 Febrarius [...] enunciatarum inpra inserto edicto fit mentio ad quod [...], et deinde concluditur, quod in casu controventionis vel in totum, vel in partem preinserti edicti sint, et intendantur incursi Regulares in penam interdicti eorum Ecclesiarum, et aliarum censurarum arbitrio Illustrissimi et Reverendissimi DD Mathei Trigona Episcopi Syracusani ad quod [...] sentiens Pater Lector Sub Prior Frater Thomas Coniglio ordinis Predicatorum ut pote procurator Venerabilis Conventis Sancti Dominici, Venerabili Conventi Sanctae Mariae Iesus minorum

Observantium, Venerabili Conventi Sanctae Mariae Carmeli, et Venerabili Conventi Sancti Francisci de Paula huius predecta Urbis Neti virtute procurationis celebratio per acta mea die infracitanda se dicto nomine gravatum, et gravatissimum non solum desita enuntiatione, sua intimatione facta, verim etiam de supradicta clausula controvertionis i totum, vel in partem sub dicta pena interdicti, et censurarum per quas colore, et pretextum citatarum literarum observatorialum dicta Magnae Episcopalis Curiae Syracusanae die quo supra pretenditur a dicto Cantore posse pertransire etiam in medio Regularium eos dirigendo, et regulando cum comminatione interdicti, et censurarum, cum intelligat dicti de Coniglio dicto nomine non posse dictum Cantorem pertransire in medio eorum dirigendo, et regulando, et multo minus posse ad hoc in eorum preiudicium censuris obligari ab ordinariis sicut, nec possunt compelli censoris Regulares ut ad processiones vadant iuxta varias decisiones Sacris congregationis Eminentissimorum Cardinalium quos refert Quaranta in Summa Bullaris verbo precedentia, resolunt variis doctores, licet hoc ultimun in presenti Regulares predecati non intelligant discutere, eo quoniam parati et prompti sunt ad omnes processiones quibus de Iure tenentur adire, volens facta sua [...] agere, ac Iura sua experire in Tribunale Regie Monarchiae et Apostolicae Legatiae devenit ob id ad infadictum actum gravaminis et recursis modo, et forma quibus infra hinc est quod hodie premissa die Prefatus Reverendus dictus Pater Lector et Sub Prior Frater Thomas Coniglio dicti ordinis Predicatorum Netinus mihi Notariocogitatus presentis coram nobis ad [...] deveniens veluti Procurator cum potestate ampliandi, et elargandi prefatorum Venerabilis Conventis Sancti Dominici, Conventis Sancta Mariae Iesus minorum observantium, Conventis Sanctae Mariae Carmeli, et Conventis Sancti Francisci de Paula huius predictis Insignis Urbis Neti virtute procurationis celebrate per acta mea die 22 mensis Iannarius p.p. Christus [...] 1747: ad [...] et quantibus opus est, et de Iure requiritur predictam pretractatam procurationem ad hanc supradictam et infrascriptam potestatem in vim potestatis predictis et facultatis ei concessa in precitata procuratione, vi

presentis ampliavit, et ampliat largavit, et largat [...] presentis tenens se valde gravatum pro sauis in superiori narrativa per eum expressis, protestatus fuit, quod causa gravaminis ei dicto nomine illati intendit recursum habere, pro ut per presens habet omni meliori modo quo possit ad [...] Tribunal Regiae Monarchiae et Apostolicae Legatiae ad effectum coram eo gravamen predictum proponendi, dicendi, et allegandi, et ab eo auxilium implorandi, tam via gravaminis appellationis, iustae querelae, recursus, cum omni alio meliori modo a Iure permissio, causamque gravaminis predictis appellationis, iustae querelae, et recursis incipiendi, proseguendi, et finiendi usque ad sententiam diffinitivam in rem iudicatam legitime trans actam. Quam pretestationem, et recursum suprascriptum Reverendus Pater de Coniglio dicto nomine rogavit me Notarius Doctor Iosefh Gajta Netinum ut ad perpetuam memoria in perpetuum reducerem scripturam onde a me Notarius rogato et requisito, ut supra super premissis factus est presentis actus Neti, die, mense, anno, et [...] predictis suis die, loco, et tempore valeturus presentibus Testibus Doctor Iesualdo Terzo et Petro Nicolai

Eodem

fuit per me Notarium Supradictum de Gajta ad requisitionem prefati Reverendi Patris Lectoris sub rioris Fratris Thomas Coniglio procuratorio nomine pro ut in Superioru Actu cogitati, instantis, et petentis proximus superior actus intimatus, et notificatus Reverendis Preposito, et Parocho S.I.Dominus Doctor Mariano Mazzone, ut pote Vicario Foraneo et Monasteriorum huius predictis Urbis Neti, ac Cantori S.I.Dominus Doctor Ioanni Buscema tamquam Cantori Venerabilis Matricis et Collegiatae Insignis Ecclesiae Divi Nicolai huius predictae urbis mihi quoque cognitis ad effectum de eo per ipsos Reverendo de Mazzone, et Buscema dictis nominibus habendi scientiam, et ad omnem alium meliorem Iuris effectum qui responderunt his formalibus verbis hoc est situs Reverendo de Mazzone Vicarius/ che in tempo mi trovo vestito come Preposito di questa Collegiata Insigne Madrice Chiesa con rocchetto, e cappa per la Processione del Glorioso nostro Protettore

San Corrado mi rimetto all'editto legale della Gran Corte
Vescovile Siracusana già promulgato/ Et supra dictus Reverendo
de Buscema Cantor / mi rimetto in tutto, e per tutto al nostro
Superiore lo quale ave disposto lo editto a tenore dell'ordine di
Monsignor Illustrissimo, a cui privatamente appartengono le
processioni/

Unde presentibus testibus supradicti Doctore Iesualdo Terzo, et
Petro Nicolai

Ex actis mei Notarius Doctor Gajta Netinus Collatione Salva

Soluta Sacerdos de Bianca Magister Notarius Collatione Salva

DOCUMENTO 5

*Lettere della Gran Corte Vescovile Siracusana dirette alla Corte
Vicariale della città di Noto*

Doctor Mattheus Trigona Syracusi Episcopus

Nos Subscripti Tribunalis Dominus Doctor Antoninus Tagliata Delegatus Generalis ad omnes causas Temporales prefati Illustrissimi, et Reverendissimi domini Siracusani Episcopi Reverendi Vicario Civitatis Neti [...] nostro in Cristo salutem // Riferitesi in consulta di Cause Fiscali le vostre lettere informative in data di 21 del caduto Febraro continenti, che in sequela delle lettere riservatoriali di manutenzione di possessione ad istanza del Cantore dottor Giovanne Buscema ottenute faceste pubblicare, ed affissare editto, che acchiudete, et il sacerdote Lettore Fra Tommaso Coniglio nel domentre si cantava la Messa, e rappresentavasi il panegirico della Festa del Glorioso Santo Patrono, si partì dalla Chiesa per leggere l'editto suddetto; quale poscia fè copiare dal Padre Priore ed il doppo pranzo mentre si disponeva la processione suddetta, suddetto Padre Lettore fè notificare dal Notar Giuseppe Saita un atto di ricorso avendogli dato la risposta, che si contiene in detto atto, ed incaminata suddetta processione, perchè concepisse, che passando lo suddetto Cantore dottor Buscema innanti li Reverendissimi Padri Domenicani, et osservanti avrebbe successo qualche inconveniente, e perciò non stimò passarli, successe perché essendo stato chiamato dal Cantore il Clerico Dottor Corrado di Pedro, e Mollica Attuario di questa codesta nostra Corte Vicariale incidente colla cotta, e torcia in mano nella processione andò per sentire lo chiedeva il suddetto Cantore e passando innanti il Padre Maestro Bevelacqua nel domentre si ritrovava formata la processione alzò il suddetto Padre Maestro il bastone nodoso e gli scaricò al suddetto Clerico Di Pietro e Mollica un colpo con violenza, e poi presolo per il braccio sinistro con violenza l'allontanò da se avendo sortito ciò con sommo scandalo di tutti l'astanti, per quel

motivo abbiate passato alla cattura delle dovute e legali informazioni contro il suddetto Padre Maestro Bevilacqua, e come meglio per dette lettere informative alle quali [...] // in dopo le medesime provittimo// Syracusis die 25 Februius 1747. F.R. In C.F. fuit provisum quod respondeatur consultationi // Tagliata Delegatus Generalis // Ardizzone Iudex Apostolicus // Per esecuzione della quale nostra preinsenta provista vi dicimo, ordiniamo, che vogliate, e debiate con tutta quella celerità più possibile seguitare la cattura delle dovute, e legali informazioni con ricevere tutti quei testimoni presente citata, che vi saranno interrogandoli bene, e fedelmente super toto fatto, et maxime sopra la vera causa della scienza dare, loco, et tempore, giusta la disposizione prammaticale, dovendo però provare la notorietà del delitto si per esser stato commesso in parte pubblica come alla presenza dippiù persone, ed in circostanza della Processione del suddetto Glorioso Santo Patrono, e contemplati che saranno suddette informazioni, chiuse, sigillate, e numerate ut moris est le trasmetterete a noi, a questa Gloriosa Corte Vescovile per darsi le ultriori providenze di giustizia, e tanto eseguite sotto la pena di onze 50: per applicarsi ad uso pio e non altrimenti. Data Syracusis die primo Martius 1747: Tagliata Delegatus Generalis

Ardizzone Iudex Apostolicus

Doctor Eustachius Farruggio pro Magister Notarius

Ex registro litterarum existente in archivio huius Illustris Episcopalis Cortis Syracusanae extracta est presentis copia.
Collazione Salva

Sacerdos de Bianca Magister Notarius

DOCUMENTO 6

«Consulta della Corte Vicariale di Noto alla Gloriosa Corte Vescovile Siracusana»

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

avendo successo nella pubblica strada intermedia tra la Venerabile Chiesa Parrocchiale del Santo Spirito e Clausura del Venerabile Monastero di Santa Chiara di questa in campo di Processione del nostro Glorioso Protettore San Corrado una scandalosa battitura col bastone, ed un urtone valido contro la persona del Clerico Dottor Corrado di Pietro Attuario di questa Sua Corte Vicariale commessi dal Reverendo Padre Maestro Fra Corradino Maria Bevilacqua Domenicano mal soddisfatto con suoi frati della forma del legale Editto pubblicato Inter Missaria Sollemnia per la processione suddetta noi abbiamo processo a cattura d'informazioni con la satezza di spettare la cognizione di tal causa a Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima e sua Gloriosa Corte Vescovile e per maggior dichiarazione del fatto con tutte le sue circostanze intervenute si causa di detta Processione come nell'istessa si rimette sotto il pregiatissimo occhio di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima una distinta relazione da noi veridicamente formata.

Per essere tutto palese alla di lei saviezza e prudenza dalla quale attendiamo l'ulteriori ordini si insaldo dalla propria giurisdizione come in soddisfazione della grave offesa fatta allo Stato ecclesiastico nella persona di detto Clerico di Pietro facendosi Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima carico di quanto da li suggerisce nell'attesa relazione di circa la denuncia della scomunica come dell'impinguazione delle informazioni qualora stimavalla necessaria benchè la presente cattura pare bastante a divenire senza veruna citazione alla dichiarazione d'esser vitando; tanto c'occorre partecipare a Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima sotto il

di cui occhio mettiam le informazioni consistenti in carti scritti e non numero 14 pregandola della sollecita provvidenza in accerto della giustizia e da ciechi esecutori de di lei ordini confarle ricorso ci sottoscriviamo di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima

Noto 2 Marzo 1747

La supplico a darmi regola perché sono sprattico e tutto il giorno sono abbissato d'atti di ricorso, ed altre increpazioni.

Umilmissimi devotissimi servi e sudditi

Mariano Mazzone Vicario Foraneo

Canonico dottor Carmelo Scarrozza Magister Notarius

Salutem Sacerdos de Bianca Magister Notarius Collatione Salva.

DOCUMENTO 7

Die Vigesimo mensis Febrarius Christus 1747

Rett. Neti et in Curia Vicariale Urbis Nostra de Magistro Reverendissimi Propositi Dominis Doctor Mariani Mazzone Vicarius foraneus et Monasteri hius predictae Urbis [...] presentia et assistentia eius dicta ac spectabilis Vicariale Curia

Doctor Josefhus Buscemi Assistenti ac Procuratori Fiscali Reverendi Sacerdoti di Petri Mulè et me infratto Magister Notaius

Informationes et Testes recepti et examinati per acta Curiae Vicarialae huius Ingegnosae Urbis Neti da [...] Revrendum Patrem Magistrum Fratrem Corradinum Bevilacqua Ordinem Predicatorum de familia Conventus Sancti Dominici huius predicta Urbis prosecutum ad instantia clerici Corradi da Petro, et Procuratoris Fiscalis de [...] cum baculo ligneo nodoso et de violento impulsu in personam dicti Clerici da Petro Actuarius huius predictae Curiae in strada pubblica temporis Processionis Divi Corradi et pro ut in informationibus sopra forma canonus leges constitutiones decretorum et bullarum Pontificius et pro ut in informationibus.

Dicitur clerici Doctori Corradi de Pietro et Mollica Civitatis Netini presentis et cogitantis aetatis anni 28 [...] dixit tale est ut sequenti infra nempe.

Qualmente Ieri giorno di Domenica 19 del corrente Febraro doppo pranzo solennizzandosi la processione del Sacro deposito del Nostro Glorioso Patrono Protettore San Corrado coll'intervento della Confraternita e Clero Secolare, e Regolare mentre la cassa trovavasi entrata nella solita stazione nella Venerabile Chiesa del Monastero di Santa Maria dell'Arco ed esso dittante vestito con la cotta e torcia a mano in abito d'intervenire alla detta processione col clero secolare nella strada del Reverendo sacerdote Dottor Corrdino Carasi, dottor Antonio Belguardo Erario di questa Corte Vicariale, e per essere detto dittante attuario dell'istessa Corte lo chiamò a

nome del Reverendissimo Signor Canonico Cantore Dottor
Giovanne Buscemi, il quale vestito con mazzetta e rocchetto e
bacolo a mani per drizzare ed ordinare la processione in
adempimento della sua Ciantrale Dignità era avanti la Venerabile
Chiesa di San Francesco d'Assisi ove disse l'Erario che
l'attendeva per parlarli ed egli in seguito di tale imbasciata
s'incamminò per aggiuntarsi con detto Reverendissimo Canonico
Cantore ma arrivato vicino la venerabile Chiesa del Santo Spirito
voltata la strada di rimpetto alla porta grande di detta Chiesa ivi
erano fermati senza ordinanza di Processione li Reverendissimi
Padri Domenicani colla cappa e candela alle mani, e mentre
passava vicino il Padre Maestro Fra Corradino Bevelacqua
Domenicano questi diabolico spiritu indotto scaricò un colpo di
quel bastone nodoso che teneva a mani nella gamma di esso
dittante per cui senti dolore e con furia subito lo prese per il
braccio in segno di volerlo urtar lontano dicendogli a voce alta e
irritata (vossia nesci fora vaia luntanu di ccà) a tal violenza restò
attonito esso dittante e li s'offriscono gli occhi e poi disse a
detto Prete Maestro Bevelacqua (vostra paternità chi motivu avi
avuti di bastonarmi) e subito subito si portò dal
reverendissimo Canonico Dottor Carmelo Scarrozza Maestro
Notaro della Corte Vicariale a cui riferì quanto l'avea occorso col
suddetto Padre Maestro, e che poi portatosi in detta Venerabile
Chiesa di San Francisco d'Assisi ove s'abboccò col suddetto
Signor Cantore che gli disse voler essere assistito detto Attuario
nella suddetta Processione dice di più esso dittante che presenti
all'insulto e bastonata sofferta vi furono presenti molte persone e
tra l'altri si ricorda esservistato vicino Dottor Antonino Buscemi e
Napoli appoggiato vicino al muro della Clausura del Monastero di
Santa Chiara che dona di rimpetto alla Venerabile Chiesa del
Santo Spirito et hoc est eius dictus modo quo se facerunt unde
dicta et se subscripsit

Actuarius doctor Corradinus de Petro et Mollica ut subscripsi

Eodem

S. Notari Ecclesiastici Illustri Doctoris Antoninus Buscemi, et Napoli civis Netinus presentis cogitantis aetatis anni 52 [...] ut ipsa dixit et per eius aspectum apparat testis iurantes, et interrogatus super infradictis et super in toto facto dicto. Iuramento dixit scire.

Qualmente trovandosi esso testimone all'impiede appoggiato al muro esteriore della Clausura del Venerabile Monastero di Santa Chiara di questa città di rimpetto alla Chiesa della porta maggiore dello Santo Spirito per veder passare la processione solenne del nostro Glorioso Protettore e Patrono San Corrado fermat Venerabile Chiesa del Venerabile Monastero di Santa Maria dell'Arco, e trovavasi nella strada davanti della Venerabile Chiesa dello Spirito Santo radunati senz'ordine di processione li Padri Dominicani colla cappa e candela a mani, quando vidde venire al Clerico Dottor Corrado di Pietro, e Mollicavestito con cotta, e torcia a mano, che avviciato per passare avanti al Padre Maestro Corradino Bevelacqua Domenicano ricevè dal medesimo un colpo di bastone nodoso con furia nella gamma e poi subito fu preso per il braccio sinistro per cacciarlo lontano al che esso Testimonio intese che il suddetto Clerico di Pietro mutato di colore rispose (perchè l'avesse bastonato, e così maltrattato e subito vide detto Clerico di Pietro ritornare indietro voltando detta strada dello Spirito Santo poi essendo vicino a detti Padri il Clerico Dottor Gajetano Bonanno in abito Ecclesiastico colla cotta a torcia in mano intese esso Testimonio che colui disse a detto Padre Maestro Bevelacqua "Padri Majstru ire nun possu perchè a mia ancora mi scattati" e ciò ridendo era sotto il campanile della parte esteriore di detta Venerabile Chiesa di Santo Spirito il detto in Medicina Dottore Giovanni Coniglio il quale doppo d'aver sortita la bastonata e l'urtone con la presa del braccio come si è detto di sopra in persona di detto Clerico di Pietropassò detto dottor Coniglio dalla parte dove era in quella parte dove era esso testimone e videndosi del matratto avuto il suddetto Clerico di Pietro esso Testimonio li dsse " bella cosa chi ha fattu lu patri Majstru" ed esso di Coniglio li rispose "voi non parlate perchè siete parte appassionata" e controrispose esso [io non ho negozio ne parintela con detto Clerico di Pietro e l'azione

non va ben fatta] ed allora subito esso Testimonio avendo passato la sacra Cassa di San Corrado si pose verso la medesima per accompagnarlo

Et hoc est eius depositio cum Iuramento facta modo [...] et se subscripsit

Doctor Antonius Buscemi, et Napoli [...]

Eodem

Relatio Doctor Antoni Belluardo Erarius Curiae Vicariali huius Ingeniosa Urbis Neticum Iumanento facta talis est Qualmente Ieri che corsero li 19 del corrente mese Febraro assistendo esso Relatore come Erario nella Processione del nostro Glorioso Protettore, e Patrono San Corrado vicino della Venerabile Chiesa di San Francesco dei Padri Conventuali ove trovavasi il Reverendissimo Cantore dottor Giovanni Buscemi insignito con l'abiti Ciantrali ebbe ordine del medesimo di chiamare il clerico dottor Corrado di Pietro Attuario della Corte Vicariale il quale anche interveniva alla Processione con cotta e torcia a mano e portata al medesimo l'imbasciata di volerli parlare detto Reverendissimo Canonico Cantore subito passò avanti e diede risposta al medesimo Cantore d'aver adempito la commissione, e proseguì esso Relatore il cammino avanti. Ha inteso poi pubblicamente dire da diverse persone di questa città che il suddetto Clerico di Pietro sia stato insultato dal Reverendo Padre Maestro fra Corradino Bevelacqua Domenicano in occasione che passò vicino a lui nella strada della Chiesa del Spirito Santo quando andava per aggiuntarsi col Suddetto Reverendissimo Canonico Cantore dottor Buscemi con avere patito un colpo di bastone nodoso che tenea alle mani per sostegno detto Padre Maestro ed urtato preso prima per lo braccio con scandalo di tutta la Città et hoc est eius relatio modo [...] iuramento facta [...] Unde [...] et se subscripsit

Io Dottor Antonino Belluardo [...]

Canonicus Doctor Carmelus Scarrozza Magistri Notarii

Ex actis Curiae Vicarialis huius Insigni Urbis Neti extracta est
presentis copia. Collatione Salva

Canonicus Doctor Carmelus Scarrozza Magistri Notarii

Salutem Sacerdos de Bianca Magister Notarius Collatione Salva

DOCUMENTO 8

*Biglietto al Signor Don Dottor Giuseppe Bongiovanni Giudice delle
prime Appellazioni*

Molto Illustre e Spettabile Signore e Padre Osservantissimo

Essendo in necessità questa nostra Corte Vicariale d'estrinsecare il delitto commesso nella pubblica strada della Venerabile Chiesa dello Spirito Santo in tempo di pubblica processione del nostro Protettore san Corrado dal Reverendo Padre Maestro Fra Corradino Bevelacqua dell'Ordine de Predicatori, che bastonò il Clerico Dottor Corrado di Pietro di questa incedente in abito, e tonzura con la cotta, e torcia a mano con quel bastone nodoso, che tenea per suo sostegno, e lo prese pelle braccia con violenza per cacciarlo lontano da se, ci fa sentire il Clerico di Pietro che Vostra Signoria molto Illustre e Spettabile sia sciente del tutto, e noi per trattarla con distinzione degna del suo merito, stimiamo indirizzare il presente procurandola a veder sua coscienza scrittain risposta di essa con quella notizia che potrà suggerirci in accerto della giustizia e mentre ci offeriamo in ogni occasione di suo servizio ci sottoscriviamo di vostra Signoria molto Illustrissima e Spettabile Noto 23 Febraro. Aff.mi e Obbligatissimi servi veri Dottor Mariano Mazzone Vicario Canonico, Dottor Carmelo Scarrozza Maestro Notaro

Al Molto Illustre e Spettabile signore Padre Collentissimo dottor Don Giuseppe Bongiovanni Giudice delle prime appellazioni Casa

Salutem Sacerdos de Bianca Magister Notarius Collatione Salva

Risposta al Signor Vicario dal Sopradetto Signor Dottor Don Giuseppe Bongiovanni

Reverendissimo Signore mio Padre Colettissimo mi è stato esibito un foglietto di Vostra Signoria Reverendissima per cui vol essere informata dell'occorso tra il Clerico Dottor Corradino di Pietro col molto Reverendo Padre Maestro fra Corradino Bevelacqua dell'ordine de Predicatori nel corso della Processione del nostro Glorioso Protettore San Corrado. Io in scoprimento della verità per quanto viddi posso assicurarla che trovandomi col Clerico Dottor Pietro Comiti vicino la cantunera della Clausura del Venerabile Monastero di Santa Chiara in quale strada erano fermati li Padri Domenicani passò per andare avanti vicino il riferito Padre Maestro Bevelacqua il suscritto Clerico di Pietro, viddi preso per il braccio ed urtare dal detto Prete Bevelacqua il Clerico in segno di cacciarlo lontano da se non viddi però che fosse stato bastonato a riguardo che io era posto dietro ed il Padre Maestro con la cappa ed è solito per suo sostegno portare il bastone. Intesi però dire da diverse Persone che punto non mi ricordo che il Clerico abbia sofferto una bastonata col bastone in quella stessa parte ove seguì l'urtone al qual veduta dissi al Clerico Comiti vedere che già si dà principio alle risse essendo publica in Città la premeditazione ed alcuni Regolari di voler resistere alla permeazione e regolamento delle Processioni solita praticarsi da questo Reverendissimo Ciantaro della Madrice Chiesa, al che rispose il Comiti avei voluto essere Io, in questa congiuntura invece del di Pietro il quale attonito restò all'insulto patito di tanto mi conviene sincerare a Vostra Signoria Reverendissima alla quale rassegnando la mia devozione per tutte le occasioni di suo servizio mi confirmo di Vostra Signoria Reverendissima Noto 24 Febraro 1747 Devotissimo et Obligatissimo Servitore Giuseppe Bongiovanni. Al Reverendissimo Signore Signore e Padre mio Collentissimo

Il Signor Preposito Dottor Mariano Mazzone Vicario Foraneo, e sua Corte. [...] cum informationibus Prepositus Mazzone Vicarius Buscemi Iudex Assistantis die 24 Februarius 1747 presentatus fuit

et est presens Chirographus Magistri V. I. Doctoris Dominus Joseph
Bongiovanni ad presens Iudicis Regularis Curiae primariis
appellationiis huius predicta Urbis Neti in actis Curiae Vicarialis
eiusdem et cum Informationibus [...] Unde [...] Canonicus Doctor
Carmelus Scarrozza Magister Notarius

Salutem Sacerdos de Bianca Magister Notarius Collatione Salva

DOCUMENTO 9

Biglietto al Clerico Dottor Gajetano Bonanno

Illustrissimo Signore e Padre Collentissimo per l'eccesso commesso dal Illustre reverendo Padre Maestro Fra Corradino Bevelacqua dell'ordine de Predicatori in persona del Clerico Dottor Corrado di Pietro, nella strada intermedia tra la Clausura del Monastero di Santa Chiara e Parte Chiesa del Santo Spirito, mentre si celebrava la processione del nostro Glorioso Protettore San corrado con aver alzato quel bastone nodoso che avea in nani e scaricato con forza nelle gamme al Clerico di Pietro che poi prese per il braccio cacciandolo via dalla sua vicinanza viene chiamato presente ed informato del tutto Vostra Signoria Illustrissima nelle informazioni presi in questa Corte Vicariale in qual fatto disse Vostra Signoria Illustrissima ridendo al Padre Maestro Bevelacqua che temeva di passare in mezzo di esso per qualche colpo di bastone e per maggiormente convincere la rejtà in detto Padre Maestro Bevelacqua essendo necessario che renda la sua coscienza scritta abbiamo stimato drizzarle il presente premendola a dar distinta relazione in risposta di questa di quanto vidde essa, premendola che come Testimonio chiamato è in obbligo uniformarsi al veridico detto del Testimonio che lo chiama per non incorrere in quei remedii che la legge prescrive in simili casi poterdo aggiungere quanto altre persone fossero state presenti al suscritto delitto e mentre ci offeriamo in ogni occasione di suoi serviggi ci soscriviamo di Vostra Signoria Illustrissima Noto 23 Febraro 1747 devotissimi et obligatissimi servi veri Mariano Mazzone Vicario Canonico, dottor Carmelo Scarrozza Maestro Notaio

All'Illustrissimo Signore Signore e Padre Osservantissimo Il Signor dottor Gajetano Bonanno Casa

Salutem Sacerdos de Bianca Magister Notarus Collatione Salva

Risposta al Biglietto fatta dal Clerico Dottor Gajetano Bonanno

Reverendissimo Signore mi fo carico del biglietto di Vostra Signoria Reverendissima dato sotto li 23 del corrente e consegnato a me dal suo Maestro Notaio all'un ora di notte ma non posso dissimular la somma amarezza e dispiacere che mi recò per variis punti che pondero in esso e tutti pregiudiziali impropriis ed al plausibile genio di lei, ed alla qualità del mio sangue ed alle buone leggi dell'urbanità praticate per tutto il Regno anche ne Tribunali Supremi d'un preteso delitto in publica processione di San Corrado dove interviene più di mezza Città si ricerca Testimonianza da un Nobile, e poi con obligarlo a dir quali persone vi erano presenti? Più che come Testimonio chiamato dee uniformarsi al detto del chiamante? Come se Vostra Signoria Reverendissima non sapesse che l'obbligo di tale uniformità solamente corre quando il chiamante è più o ugualmente degno al chiamato non già nel caso nostro che il chiamante senz'altro sarà della plebbe perché va più un detto d'un nobile che l'opposto di dieci plebei e dato quello deve passarsi a passi ulteriori. Dovea inoltre riflettere e meglio informarsi della mia età per riscontrarla con l'età ricercata dalle leggi a tale affare tutti motivo d'aggravio per cui io resulterò caccia avanti i miei risentimenti presso superiori, che come anche essi nobili sapranno far giustizia alle mie querele. Or quantunque sia per l'irregularità del biglietto datomi come anche per lo ricorso fatto da Padri Domenicani al Tribunale della Regia Monarchia contro il suo procedimento e notificato a lei non fossi più in obbligo di rispondere. Nondimeno per usare quell'attenzione che non ebbi la sorte d'essere usata con me al quesito di Vostra Signoria Reverendissima dico che mi trovai presente e quasi immedesimato coi Padri Domenicani conciosiacosa che era io all'infimo luogo del Clero Secolare, e l' preteso delinquente al Supremo Clero Secolare sicchè tra noi due non vi era che un passo solo d'intervallo alla mia spalla vi era il Clerico di Pietro, il

quale avanzando il passo entrò in mezzo a Padri Domenicani a costui disse il Padre Maestro Bevelacqua Andate Andate fuori che questo non è il vostro luogo e fece un gesto naturale colla man destra nella quale teneva un bastonello di suo appoggio in segno di farlo ritirare restò sorpreso e totalmente chinato il Clerico e poi sopra un pezzo disse Alienazione inavvertente sicchè per quanto io viddi non aveva quella scarica nelle gambe e pur è verisimile che volendo bastonar di proposito abbia dato nella gamma ne i Testimoni in quel fatto poteano accorgersi di colpo tanto basso se non erano immediatamente vicini ne tampoco io viddi quella presa per il braccio riferita da Vostra Signoria Reverendissima nel suo biglietto. Che io abbj detto un scherzo al padre Maestro Bevelacqua non lo credo perchè non ho con lui tal confidenza seppur lo dissi pubblicamente sarà stato col Padre Pietro Lettor Lorenzo con cui ho più strettezza ne questo naturalmente avrei detto se veramente la cosa s'avrebbe posto in Criminale come riferisce il suo biglietto. Persone presenti a quest'occorso ne vidi molta genti di Pleba a me ignota sol attesi à Padri Domenicani che erano in buon numero ed al suddetto Clerico di Pietro e nulla più. Questo da quanto o vidi di più che tanto, e questo stesso farò sapere a Superiori dove indirizzerò il mio ricorso con che null'altro ocorrendo la riverisco offerendomi a suoi servizij a resto di Vostra Signoria Reverendissima Noto 25 Febraro 1747 Asservitissimo Servo Vero Gajetano Bonanno, e Landolina Al Reverendissimo Signore Padre Osservantissimo il Signor Preposito Dottor Mariano Mazzone Vicario Foraneo di questa città di Noto, a sua Corte Vicariale presentes et [...] informationibus Prepositus Mazzone Vicarius Buscemi Iudex Assistentis die 25 Mensis Febrarius 1747 presentes fuit et est presens chirographus clerici Doctor Gajetani Bonanno in actis Curiae Vicarialis huius ingenosae Urbis Neti et eus informatibus [...] Unde Canonicus Doctor Carmelus Scarrozza Magister Notarius

Ex scriptis esistentibus in Curia Vicariali huius Ingegnosa Urbis Neti extracta est presenti copia Collatione Salva.

Canonicus Doctor Carmelus Scarrozza Magister Notarius

Salutem Sacerdos de Bianca Magister Notarius Collatione salva

DOCUMENTO 10

*«Relazione Circostanziale Sopra il successo per la Processione del
Glorioso Protettore Patrono San Corrado di Noto e nella Processione
medesima»*

Fu eretta la Colleggiata Insigne nella Chiesa Madre di Noto in virtù di sua Fondazione fatta dal [...] Carlo Giavanti Barone di Buxello e bolle Apostoliche di Paulo IV Sommo Pontefice in conformità delle quali da Monsignor Faraone Vescovo di Siracusa nella di cui Diocesi s'annovera la Ingegnosa Città di Noto furono fatte le costituzioni ad usanza della Cattedrale di Siracusa. La prima dignità è quella del Preposito che è Parroco di tutte le Chiese della Città a cui furono deputate alcune incumbenze a lui privatamente spettanti. La seconda quella del Cantaro che fu incaricato la regolazione del Coro circa l'Ufficio ed ore, come pure l'ordinanza, e regolamento nelle pubbliche processioni ove suole intervenire il Clero secolare come regolare invigilando in che andassero ordinatamente concedendo tutte le autorità e facoltà di Cantaro della Cattedrale soltanto che quelle non ecceda. Da Monsignor Rini Vescovo Successore furono confirmati tali giurisdizioni di Cantaro nel 1676 e antecedentemente da Monsignor Termini nel 1701 e 1726 e da Monsignor Giudice della Reggia Monarchia nel 1736 ultimamente da Monsignor Trigoria attuale Vescovo di Siracusa nel 1746 ed altra volta dalla sua Episcopale Corte nel 1747. Nel Sinodo di Monsignor Marini celebrato nel 1727 e confermato per diocesana dal presente Vescovo Trigoria parlando dell'Ufficio di Cantaro, e si dice nel capitolo 2 de dignitatibus et canonicis in Cathedralibus et Collegiatis Ecclesiis Gg 14 Fog. [...] tertia post Pontificalem dignitate Cantor effulget Chori disciplina sibi precipue demantatum, qui proinde errores, et defectes singulorum vel per se vel per alius sibi subrogatus annotare et ad nos deferre tenetur in supplicationibus mediis intra Capitulus bacillo argenteo innixus permeat illasque dacro ordine dirigat, il che

corrisponde ai capitoli dell'Erezione della Colleggiata Netina con la quale ha tutta la uguaglianza. Non può negarsi che i vescovi siano i principali e primativi sovrintendenti nelle Processioni essi li possano intimare e a loro siano in questa parte soggetti li Regolari in ogn'altro pello più esenti di loro giurisdizione se vogliamo intenderle col Tridentino sess 25 capitolo 13 chi li dona la facoltà compulsiva la quale non può avverarsi senza l'uso delle Censure. Sempre il Cianro della suddetta Madrice Chiesa è stato nell'esercizio di tal sua giurisdizione e se qualche volta e per suo proprio comodo, o per sua assenza ha lasciato d'esercitarla non può il non uso offendere la giurisdizione come annessa all'ufficio, e facultaria benché niuno mai dei Ciantri ha trascurato d'adempiere nelle processioni tal suo obbligo siccome numerosi soggetti di Noto lo attendono. Il Cianro di Siracusa senza contraddizione alcuna passa in mezzo alle Processioni nel Clero secolare come regolare, e confraternite ordinandole e Regolandole comandando che affrettino il passo e vizelandosi qualora facessero confusione e disordinanza. Perchè dunque oggi si contrasta al Cianro di Noto uguale nella giurisdizione a colui da due anni all'incirca che il dottor di Sacra Teologia D. Giovanni Buscemi trovasi in questa Ciantrale dignità costituito ed ha fatto uso di sua giurisdizione nelle Processioni ordinandole regolandole permeando in mezzo all'interessanti. Venne da Palermo il Padre Lettore Fra Tomaso Coniglio dell'ordine de Pradicatori col genio di contradizione avverso il Cianro su tal facoltà avendolo veduto permeare in mezzo a Regolari nella Processione e fatto partito tra suoi Religiosi non men che con Padri Carmelitani, e Padri Minori osservanti di San Francesco, e Padri Paulini non avendo potuto riuscirli tirare alla sua opinione i Padri Minori Reformati, e Padri Cappuccini si costituisce Capo della scandalosa congiura l'induce a soscrivere un illecito alberano di resistere al Cianro, qualora permear voglia in mezzo di essi in abito Ciantrale cioè con la Mazzetta, e Rocchetto e bacolo d'argento a mani e poi si fè eleggere in loro Procuratore ad lites erroneamente opinando del Vescovo non essere privatamente le processioni non poter per tal causa usar giurisdizione sopra i Regolari ne di poter tal facoltà concedere al Cianro in notabile pregiudizio di essi che dicono recarsi d'essere regolati, ed ordinati dal Cianro. Era

imminente la solennità del Glorioso Patrono e Protettore San Corrado, si seppe la congiura perchè ricorse il Padre Coniglio come Procuratore suddetto al senato volendo impediti l'uso della regolazione ed ordinanza solita e praticarsi dal Cianfro, ma se la Teologia della Religiosa non arrivò a ponderare il suo trascorso col voler far giudici della Processione il Magistrato Laicista tuttavia il Senato accortissimo il non ledere l'altrui giurisdizione e nel non usurparsele lo rimise a Giudici Competenti questo e il primo attentato in cui l'indusse la passione sdregolata della Contraddizione operando in quanto a se contro la forma d'Canoni e bolle Pontificie dando per Giudici Competenti di causa pure Ecclesiastica il Magistrato Secolare avanti cui così tentò tirare l'Ecclesiastico, non si disanimò il genio torbido del Padre Coniglio anzichè ricorse a Monsignor Giudice della Regia Monarchia, e Apostolica Legazia e non potè ottenere favorevole provvidenza. Non lasciò d'infodare la mente di suddetti Ecclesiastici per via di Sua Real Segreteria ma altro fu disposto se non un foglietto al Capitano Giustiziere per curare che non succedono disturbi, e risse nelle Processioni il che sebben si considera è piuttosto affavore del Cianfro che delli contraddittori giacchè non si prescrisse d'impedire al Cianfro il regolamento ed ordinanza delle Processioni ed invero le processioni possono adaggiatamente compararsi alli squadroni della Milizia, che sotto il regolamento d'un solo gente restar devono perchè se diversi comandano e sono dispari nei parer la buona ordinanza dov'è? Così appunto se di un solo non si commette tale impiego nelle Processioni a cui tutti dovranno ubbidire circa l'incaminazione di esse confusione tumulto disordini [...] e che succedono.

Successe dunque sotto li 19 Febbraro 1747 il giorno Festivo del Glorioso Santo Protettore e dovendosi fare la solenne Processione doppo pranzo, si pubblicò inter Missaria Sollemnia d'ordinanza del Signor Vicario foraneo di Noto secondo la costumanza l'editto compellente il Clero secolare e Regolare, e le confraternite ad intervenire con le solite insegne ed abiti alla processione sotto la direzione e regolamento del Cianfro della Matrice Chesa, a cui per tale effetto appartiene la permeazione in mezzo di essi. La

camminata però per il Clero Secolare fu la sospensione a divinis, per l'Irregolari d'Interdetto di loro chiese e per le confraternite di scomunica Maggiore. Alla pubblicazione di tale Editto fu presente quasi tutto il Popolo, ed ogni ceto venuto ad adorare il Santo Deposito, e sentire il Panegirico del Santo di modo che appena un granello di frumento potea aver luogo per altro seguita la festa in giorno di domenica tra l'altri la intese il Padre Coniglio che dal sedile alzatosi e sollecitandone la copia impaciente per osservarlo s'incammina per altro lato della nave della Chiesa ove era affissato ed in mezzo a quella moltitudine con grave scandalo dell'astanti si pose a leggerlo, e con gesto disprezzoso si faceva informato del contenuto dell'Editto fatto spettacolo di tutti, ritorna poi al sedile aspetta che incominci, e finisca il Panegirico e senza frapporre altro tempo in cui agevole fosse stata la evacuazione della Chiesa replica l'accesso alla Colonna nell'Editto col Padre lettore frate Andrea Bonincontro Priore del suo Convento di San Domenico e colui dettando, e costui scrivendo con un non minor scandalo del primo attentato esemplarsi l'Editto. La torbidezza del genio rissoso appena li fece pransare che chiamatosi Notaro Dottor Giuseppe Gajta formano a gl'atti suoi un atto di ricorso, e gravame a Monsignor giudice di Monarchia avverso il publicato Editto, e con inserzione del medesimo sul pretesto di non poter essere compulsi i Regolari dell'ordinario nelle Processioni, e molto più con le censure citando l'autorità di quaranta. Trovavasi il Signor Dottor Mariano Mazzone Preposto e Parroco della città e Vicario Foraneo de Monasteri della medesima in Sacristia, che non hà porta esteriore ma si entra e si esce dalla Chiesa vestito con abiti Parrocchiali in atto d'uscir la Sacra Processione con la maggior parte dei Reverendissimi Canonici e Cappellani ed allora, cosa molto impropria allo Stato Religioso de Domenicani non che a qualsiasi inculto laico, se gli fa notificare e così assubitato risponde, che si rimettea all'Editto non permettendo dare altra risposta l'ora, e lo stato in cui trovavasi colli Paramenti Parrocchiali adosso in atto d'uscir la Processione. L'istesso atto di ricorso fu notificato al Signor Cianfro Buscemi nel medesimo luogo della Sacristia ove trovavasi con l'indumenti Ciantrali, di Rocchetto, e Mozzetta e bacolo il quale rispose appartenere al Vescovo le Processioni e rimettersi a quanto sarà risolto dalliSuperiori legittimi

dovendosi stare all'Editto prima di pranzo pubblicato. Qui è da riflettersi l'irregolarità dell'atto poichè essendo il preteso gravame avverso un Editto promulgato d'ordinanza del Vicario Foraneo dovea drizzarsi per la Gran Corte Vescovile e non per salto a Monsignor Giudice della Monarchia. S'incamminò la Processione secondo la costumanza. Mancarono due confraternite una di Santa Maria Lo Spasimo, e l'altra del Santissimo Sacramento. S'applicò alla regolazione ed ordinanza della medesima permeando in mezzo all'altre cinque confraternite, ed al Clero Secolare usando l'istesso co Regolari cioè Padri Minori riformati, Padri Cappuccini, Paulini, e Carmelitani nonostante che questi due ultimi Religioni erano collegati coi Padri Osservanti di San Francesco e Padri Domenicani, ma illuminati si erano dichiarati che non avrebbero resistito alla permeazione del Cianthro nell'ultimi due però, cioè Minori osservanti e domenicani che si erano dichiarati di volerla fare a mani qualora in mezzo di essi avesse passato il Cianthro con prudente disinvoltura non v'accostò ma che la premeditazione della violenza partorì l'animo irato in tutta la Processione di modo che ogni menoma apprensione li faceva caso. Suole il Sacro Deposito di San Corrado rinchiuso in Cassa d'argento e sopra una speciosa bara portato entrare in tutte le Chiese della città ed ivi far la stazione ed il Parroco dice l'orazione del Santo tutelare di ciascheduna chiesa sicchè mentre si praticava tale stazione nella Venerabile Chiesa del Monastero di Santa Maria dell'Arco de Padri Cistercienzi era fermata per le strade la Processione e Padri Domenicani si trovavano in quella intermedia tra la Chiesa del Santo Spirito, e Clausura del Monastero di Santa Chiara quando il Clerico dottor Corrado di Pietro, e Mollica Attuario della Corte Vicariale di Noto incedente in abito, e tonzura come uno dill'interessenti nella Processione con cotta, e torcia in mano fu chiamato a nome del Signore Cianthro Buscemi che l'attendea in chiesa del Convento di San Francesco d'Assisi situato non tanto lungi dalla Chiesa del santo Spirito per mezzo di dottor Antonino Belluanro Erario il quale ubbidendo alla chiamata passò vicino al Menzionato Reverendo Padre Maestro fra Corradino Bevelacqua Domenicano che stava all'impiedi con altri suoi Religiosi alla rinfusa ed inopinatamente

sintese scaricare da detto Padre un colpo di bastone nodoso che per suo sostegno tenea a mano nelle gambe con non poco dolore della parte offesa e poi subito presolo per lo braccio gli diede un violento urtone con gravissimo scandalo de circostanti. Per questa violenza commessa dal Padre Maestro Bevilacqua è egli incorso nella scomunica ipso facto disposta per il Capitolo si quis suadente diabolo, e come certa, e notoria niuna citazione è necessaria e può denunciarsi dal Vescovo per esser vitando de suoi sudditi sopra il che vi sono decreti della Sacra Congregazione del concilio riferiti da Bardosa pose vot. decisione 125 libro 3 decreto 45 ed in vero la denuncia circoscritta la citazione, non è atto di giurisdizione essendo la pena denunciata indotta dalla legge e niente aggiunge la denuncia come ne parla Tamb. in abb tomo 1 [...]15 [...] 38 Nicolò Lubric Canonico libro 5 citazione 39 de Sententia Escomunica numero 29 ove riferisce un decreto dalla Sacra Congregazione e molti altri dottori citati da Monacelli tomo 3 formali legale pract. for: Ecclesiasticus cit. 1 for. 2 in [...] 45.

Avanzatane dunque d'istanza da parte del Clerico Dottore Corrado così notabilmente ingiuriato al Reverendissimo Signore Vicario Foraneo Preposto Dottor Mariano Mazzone s'applicò la Corte Vicariale ad estrinsecarne il fatto per venir denunciato vitando dalla Corte dell'Ordinario il Padre Maestro Bevelacqua e stesa l'assertione dell'offesa si ricevè l'attestazione del signor Dottor Antonino Buscemi e Napoli Testimonio di viso ed ogni eccezione maggiore e come Professante Causidico di questa di circospetti natali, e chiamò presente all'eccesso il Clerico Dottor Gajetano Bonanno nobile di Siracusa accerta colui la bastonata e l'urtone violento sofferto. Si ricevè di più la relazione di Dottor Antonino Belluardo Erario della Cote Vicariale d'aver chiamato il Clerico Dottor orrado di Pietro Attuario dell'istessa Corte pe commissione del signor Cianro Buscemi che l'attendea nella Chiesa dei Padri Conventuali di san Francesco e della voce pubblica d'essere stato bastonato e violento urtone il Clerico di Pietro dal Padre Maestro Bevilacqua. Si drizza foglietto per render sua coscienza scritta dal Vicario al Clerico Bonanno per trattarlo con la possibile distinzione questi con modo improprio risponde come se la Corte non avesse giurisdizione

obligarlo a testimoniare si stizza dallo trattamento civilissimo a cui processero molte verbali prevenzioni di convenienza usata al signor dottor Francesco Landolina, e Rau suo zio allega la sua minore età d'anni 18 e poi facendola d'Avvocato del Padre Maestro Bevelacqua reo d'opposizione di mani e di maltrattamenti commessi contro la persona del Clerico tace la verità e dona eccezioni all'accusato facendosi carico dell'atto di ricorso da lui fatto alla Regia Monarchia il che lo rende sospetto e vi è pure che s'interessa dichiarare ad ogn'altro Tribunale quanto indecoratamente manifesta nel suo biglietto per cui meriterebbe l'uso de remedi legali senza quel rispetto che se l'è praticato.

Altro foglietto pe reddizione di coscienza si è drizzato dal Signore Vicario Foraneo al Signore Don Dottor Giuseppe Bongiovanni per altro attuale Giudice dell'Appellazioni di Noto il quale diciso assicura sopra il violento urtone dato dal Padre Maestro Bevelacqua al Clerico di Pietro e della voce pubblica d'essere stato col bastone nodoso colpito nelle gambe che non potè vedere per essere vestito con cappa il frate nella Processione e venirli per di dietro. Non si sono esaminati finora il Medico dottor Giovanni Coniglio, ed il Clerico dottor Pietro Comiti, il primo dal Signor Buscemi chiamato, ed il secondo dal Signor Bongiovanni perché mentre si proseguivan le prove fu dal Padre Maestro Bevelacqua notificato al Signore Vicario l'atto di Ricorso alla Regia Monarchia sul processo che l'ordinario non può denunciarlo come religioso quando i decreti di sopracitati dicono il contrario e favoriscono al Vescovo i decreti della Santa Congregazione del Concilio, e poi in quanto al medico Coniglio bisognerebbe l'uso delli legali remedij per avere egli tra fratelli Domenicani, ed essere questi Religiosi caoi della sedizione aglutinati in tal causa mai avrebbe a dire la verità, ed uniformarsi all'attestazione del Signor Buscemi.

Il riferito atto di ricorso fatto a nome del Padre Maestro Bevilacqua patisco l'istessa irregolarità addotta per altro fatto a nome del padre Coniglio come Procuratore delli Congiurati Regolari per dover essere dirizionato alla Gran Corte Vescovile e

non per salto alla Regia Monarchia. Nondimeno Monsignor Giudice della Regia Monarchia resta prevenuto del tutto dal Signor Vicario Foraneo e Preposto dottor Mariano Mazzone affinché non leda la giurisdizione dell'ordinamento a cui appartiene la cognizione delle enunciate cause e ciò segni Martedì 28 Febbrao 1747. Si desidera dalla Gran Corte Vescovile la norma dell'operare ed il disimpegno della giusta, colla giusta difesa della propria giurisdizione l'ordine di denunciare escomunicato il Padre Maestro Bevilacqua senza che fosse stato a dire la causa per cui indenne non essere incorso giacché l'eccesso fu certo, fu publico, e notorio.

Salutem Sacerdos don Bianca Magister Notarius Collatione Salva

[È presente in mezzo al volume, dopo la trascrizione appena riportata, un foglietto non rilegato ai fogli restanti, dove brevemente vengono riportate alcune testimonianze] .

Informazioni 20 Febbrao 1747

- detto dal Clerico dottor Corrado di Pietro che il Padre Bevilacqua scaricò un colpo di bastone nodoso, che tenea nelle mani, nella gamba con violenza per cui sentì dolore e con furia lo prese poi per un braccio ciò in segno di volerlo tenere lontano.
- La testimonianza di Antonino Buscemi che detto Corrado ricevè dal padre Bevilacqua un colpo di bastone nodoso con furia nella gamba e poi subito fu preso per il braccio sinistro per cacciarlo lontano.
- Testimone Antonino Belluardo Erario [...] pubblicamente che detto di Pietro sia stato insultato dal Padre Bevilacqua in occasione che passò vicino a lui, con aver patito un colpo di bastone nodoso, che tenea nella mano detto Padre, ed urtato fatto prima per lo braccio con scandalo di tutti.

- Testimone 19 Giuseppe Bongiovanni Giudice [...] Vicariale. Preso per il braccio ed urtato dal Padre Bevelacqua il Clerico in segno di cacciarlo lontano da se. Non vidde però che fosse stato bastonato, ma intese da più persone che il Clerico soffrì una battura col bastone in quella stessa parte ove seguì l'urto.
- Clerico testimone Caetano Bonanno Viglicuo il Padre Bevilacqua disse al clerico andate fuori e la [...] non è vostro luogo e fece un gesto notevole colla man destra nella quale teneva un bastoncino per suo appoggio, in segno di farlo ritirare che il Padre [...] e poi [...]. Non è vera quella scarica nella gamba ne vidde quella presa per il braccio.

DOCUMENTO 11

Lettere Responsali della Corte Vicariale di Noto

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

Ci capitano oggi lettere di resulta di nostra consulta spedite per via di codesta Gran Corte Vescovile sotto il primo Marzo corrente, che sopra l'occorso publico, e notorio bella bastonata coll'urtone violento commessi dal Padre Maestro Fra Corradino Bevelacqua Domenicano in persona del clerico Dottor Corrado di Pietro, e Mollica nella processione del nostro Glorioso Protettore San Corrado, ed in forza di essa ci prescrive di seguitare la cattura dell'informazioni legali con ricevere parte citata quei testimonij, che vi saranno, e poi complete trasmettere in codesta sua Gran Corte: Noi ci siamo applicati ad estrinsecare l'eccesso, ma mentre si proseguivano le prove ci fu notificato un atto di ricorso alla Regia Monarchia ad istanza di detto Padre Maestro Bevelacqua per l'atti di Notar Dottor Giuseppe Gajta di questa, e quantunque irregolare, e fatto solo per intorbidare il corso della causa, pure in venerazione ci siamo astenuti, finché Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima ci dia i suoi oracoli, dobbiamo nell'istesso tempo sottomettere alla di lei censura, che nella presente causa di declaratoria, o sia denuncia di scomunicazione non è necessaria la citazione della parte come ben sà Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima dall'auttorità de' Dottori Caonici e Moralisti, dimaniera che se procederemo a citazione di Parte, questa potrebbe provarsi, e noi difficilmente sostenere il contrario, ed invendicato resterebbe l'eccesso. Si trovano trasmesse l'informazioni fin'ora prese, delle quali costa plenariamente l'urtone violento, e semiplene la bastonata, cioè con un testimonio di viso, e voce publica, e per esser tutto noto a Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima fecimo formare un fatto circostanziato sopra quanto è occorso e per la processione, e nella processione del nostro Glorioso Protettore San Corrado che col titolo di relazione si suppiegò, che preghiamo la

bontà di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima e sua
Gran Corte a legerlo colla solta sua pazienza per darci la norma
del nostro operare: E qui protestandoci sempre attentissimi
esecutori di di lei ordini gli facciamo riverenza con soscriverci Di
Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima Noto 3 Marzo
1747

Umilissimi e Devotissimi Servitori vostri, e sudditi

Mariano Mazzone Vicario

Canonico Dottore Carmelo Scarozza Maestro Notaro

Syracusis die 4 Martij 1747

F. R.in C F. fuit provisum quod respondeatur consultationi

Tagliata Delegatus Generalis

Ardizzone Iudex Apostolicus

Salutem Sacerdos de Bianca Magister Notarius Collatione Salva

DOCUMENTO 12

*Lettere della Gran corte Vescovile Siracusana dirette alla Corte
Vicariale della Città di Noto*

Doctor Mattheus Episcopus Syracusorum

Nos Subscriptis Tribunalis Dominus Doctor Antoninus Tagliata
Delegatus ad omnes causas Temporales prefati

Illustrissimi et Reverendissimi Domini Syracusani Episcopi

Reverendo Vicario Civitatis Netae del nostro [...] salutem.

Riferitesi le vostre lettere unitamente con le informazioni da voi trasmesse in consulta di cause Fiscali presi ad istanza del Clerico Dottor Corrado di Pietro, e Mollica, e del Procuratore Fiscale di questa Gran Corte Vescovile Siracusana contro il Padre Maestro Bevelacqua Domenicano di codesta per aver dato un colpo di bastone nelle gambe al suddetto Clerico di Mollica avendolo pure preso per il braccio sinistro con averlo allontanato dove ributtato, e come meglio per l'istesse alle quali in dorso le medesime fu fatta provista del tenor come siegue // Syracusis die 7 Martij 1747: // F.R. in C.F. fuit provisam quod respondeatur consultationi// Tagliata Delegatus Generalis // Ardizzone Iudex Apostolicus // Per [...] della quale nostra preinserta provista primieramente vi dicimo di non aver fatto bene a sospendere la cattura delle informazioni contro il Padre Maestro Bevelacqua per l'atto di ricorso fatto alla Regia Monarchia [...] l'atti di Notaro dottor Giuseppe Gajta di codesta, giacchè l'atto suddetto non impedisce il corso della cattura, per il pericolo di poter perire le prove; Per secondo siamo a dirvi che restate ingannato nel credere che nella causa di dichiarazione di censura non fosse necessaria la citazione, poichè una tal regola solamente può, e deve aver luogo quando il delitto fosse notorio con [...] iuris, et facti, in maniera che il reo non avesse eccezione da

proponere, e perciò nelle nostre preditte lettere vi diedimo le particolari incarimenti, che per aver successo il trasporto del Padre Maestro in occasione della Festa del Glorioso San Corrado per un gran concorso di Popolo avessiero potuto facilmente provare una tal notorietà; per terzo restiamo ammirati che di un fatto tanto publico, e come ci avvisaste notorio, non ne avete potuto accertare la prova, se non con un solo testimonio, ne vi possiamo lodare l'operato di servirvi di biglietti come avete praticato col Don Dottor Giuseppe Bongiovanni, e con il clerico Dottore Gaetano Bonanno, dalle di cui risposte niente costa dala bastonata, anzi la risposta del suddetto Clerico di Bonanno è esclusiva del delitto; Pertanto siamo ad ordinarvi, che dobbiate proseguire la cattura delle informazioni, affinché ci facesse costare il delitto con piena prova per via di testimonij, giacchè non ci possiamo persuadere, che non si potesse accertare la suddetta cattura delle informazioni, quando fosse vero il delitto in occorso di tutto codesto populo, senza però darne altro passo ulteriore, e di tutto ciò, che farete per ricavare ne darete a noi, e questa Gran Corte Vescovile siracusana conto; E finalmente per qualche ci ricercate di come vi dovete contenervi pelli continui atti di ricorso, che vi sono presentati, allor quando vi saranno presentati ne vogliate dare a noi la notizia per potere questa Gran Corte Vescovile dare le ulteriori providenze, e tanto [...] Syracusis die 18 Martius 1747:

Tagliata Delegatus Generalis

Ardizzone Iudex Apostolicus

Sacerdos dottor Caetanus Bianca Magister Notarius

Ex registro litterarum existente in archvio huius Magnae
Episcopalis Cortis Syracusanae ex acta est presentes [...] Salutatur

Sacerdos doctor Caetanus Bianca Magister Notarius

DOCUMENTO 13

*Lettere della Gran Corte Vescovile Siracusana indirizzate alla Corte
Vicariale della Città di Noto.*

Doctor Mattheus Episcopus Syracusanus

Nos Subscriptis Tribunalis Dominus Doctor Antoninus Tagliata
Delegatus Generalis ad omnes causas Temporales prefati

Illustrissimi et Reverendissimi Domini Syracusani Episcopi

Reverendo Vicario Civitatis Neti [...]

Riferitesi in Consulta di cause Fiscali le vostre lettere di consulta dte in codesta sotto li 7 del caduto Aprile 1747 fatte in sequela di lettere di questa Gran Corte Vescovile Siracusana date in questa sotto li 18 del trascorso Marzo 1747 continenti suddette nistre lettere di consulta di non avervi giamai desistito dalla cattura delle informazioni non ostante l'atto di ricorso fatto pell'atti di Notaro Giuseppe Gajta pella bastonata data dal Padre Maestro Bevelacqua Domenicano in persona del Clerico Dottor Corrado di Pietro, e Mollica, ma pelle continue applicazioni v'incontrarono delle funzioni Ecclesiastici della Settimana Santa, non avete possuto attendere al proseguimento di detta cattura dell'informazioni scusandovi di non aver fatto seguire la citazione al detto Padre Maestro Bevelacqua pella cattura suddetta, pelli motivi adietti in dette vostre lettere, alle quali si habbia relazione // die 18 Aprilis 1747 F.R.in Cortibus Fiscalibus fuit provisum quod respondeatur consultationi // Tagliata Delegatus Generalis // Ardizzone Iudex Apostolicus // In esecuzione della quale provista vi dicimo, ed ordiniamo, che senza attendere ad altro vogliate, e debbiare perfezionare, e compire, la cattura delle predette informazioni si ad istanza del suddetto Clerico di Pietro, e Mollica. Come del Procedimento Fiscale di questa Gran Corte Vescovile contro il suddetto Padre Maestro Bevelacqua Domenicano, ricevendo tutti quei testimonij vi saranno parte citata, e

non potendo citare al suddetto Dottor Bevelacqua personalmente lo citerete per relazione intra giorni differenti secondo lo stile della Corte, interrogando bene, e fedelmente suddetti testimonij super toto facto, et maxime sopra la vera causa della scienza de re, loco, et tempore, e questo non ostante l'atto di ricorso suddetto ne probationes pereant e complete che saranno con tutta quella sollecitudine più possibile con vostre lettere responsali continenti la forma delle presenti chiuse, sigillate, e numerate ut moris est fuori posta le trasmetterete a noi, e questa Gran Corte Vescovile per farsi quel tanto sarà convenende in adempimento del dovere: Tanto eseguite e non altrimenti [...]
Syracusis die 29 Aprilis 1747

Tagliata Delegatus Generalis

Ardizzone Iudex Apostolicus

Sacerdos doctor Caetanus Bianca Magister Notarius

Salutem Sacerdos de Bianca Magister Notarius Collatione Salva

DOCUMENTO 14

Prime Lettere di Gravame ottenute dal Padre Priore del Convento di San Domenico a Noto

Nos Subscriptis Tribunalis., et V.I. Alfonsus Fernandez de Medrano de Consilio Suae Realis Maestatis, Cantor prima dignitas post Pontificalem, et Thesaurarius huius Panormitanae Ecclesiae Regni Metropolis Abbas Sancti Nicolas realis et Abbas Sanctae Mariae Terrariae; ac Iudex Ordinarius Tribunalis Apostolicae Legatiae et Regiae Monarchiae pro prefata Regale Maestate in hoc Siciliae Regno; Reverendissimo Episcopo Syracusano eiusque Reverendo Vicario Gentili Magistro Iudici sui Assessori, Magistro Notario, nec non Reverendo Vicario Foraneo Civitatis Neti, et ordinibus aliis observantibus eius Nostra Curia Episcopalis, majoribus, et minoribus, presentibus, et futuris, cui vel quibus ipsorum presentes presentate fuerint fidem regis dilectus salutem; Siamo stati supplicati, e per noi provisto come siegue // Illustrissimo, e Reverendissimo Signore; Illustre Reverendo Padre Priore del Venerabile Convento di San Domenico della Città di Noto [...] nelle sue scritture, et ogni altro migliore [...], et modo espone a Vostra Signoria Illustrissima, che pell'attacchi, e controversie vertono fra il Cianthro della Madrice Chiesa, e tutti li Conventi di detta Città pretendendosi dal detto Cianthro, benchè nulliter, et indebite usare giurisdizione nelle pubbliche processioni di rimoversi dal suo loco, a passeggiare immezzo tanto del Clero Secolare, quanto del regolare, Congregazioni, Compagnie, ed altri che intervengono in dette pubbliche processioni temendo incontrare le giuste opposizioni di Regulari fece prima publicare un asserito editto dal Vicario Foraneo, che le permette quanto dessiderava, e dopo per accertarsi, si vel nè li religiosi s'avessero opposto, fece che passeggiasse immezzo alli religiosi di detto ordine domentre si faceva la processione del Glorioso San Corrado Protettore di detta Città, il clerico dottor Corrado di Pietra con sua Cotta, e berretta, al quale per farlo rimuovere fu necessitato il Reverendo Padre Maestro

Corradino Bevelacqua dirgli di allontanarsi, non essendo luogo di poterci stare, con farle segno colla mano, dove teneva per suo appoggio il bastonetto, della qual'azione della Corte Vicariale di detta Città si pretese, benchè nulliter, et indebite passare alla cattura dell'asserite, e nulle informazioni contro detto Reverendo Maestro Bevilacqua, ideandosi un preteso eccesso dal detto Reverendo Maestro Bevilacqua nulliter commesso in persona del detto Clerico di Pietra con aver alzato detto bastone contro detto di Pietra, e fattolo uscire con violenza; e perchè non solo non vi fu ombra di detto ideato delitto, ma qualora fosse stato, il che si nega, non deve dalla detta Corte Vicariale procedersi alla detta cattura d'asserite informazioni contro detto Maestro Reverendo Bevilacqua, non essendo suddito ala detta Corte Vicariale, m'all'Esponente, ed alla Corte [...] del Reverendo Priore Provinciale di detto odrine, pella qual causa sentendosi l'Esponente gravato, e gravatissimo, immediatamente pell'atti di Notaro Giuseppe Caeta di detta Città sotto li 24 Febraro 1747, ne fece atto di ricorso a Vostra Signoria Illustrissima, e suo Tribunale della Real Maestà, ed Apostolica Legazia; e non essendo di giusto Illustrissimo Signore che detta Corte Vicariale con tal ideato, e mendicato pretesto, per detto asserito delitto non commesso, venghi [...] ad arrogarsi una potestà, che non può in conto alcuno avere nel procedere alla cattura di dette asserite informazioni, contro un non suo suddito, ma della Corte del Provinciale di detto ordine, pella qual causa dessiderando l'Esponente che dalla etta Corte Vicariale, e dalla Corte Vescovile di Siracusa fossero a Vostra Signoria Illustrissima, e Tribunale suddetto della Regia Monarchia ed Apostolica Legazia trasmessi detti atti pro et contra fatti in detta causa via gravaminis, excessis, recursis iuxtae quierelae et di alio meliori modo, et remedio per ottenere la giustizia, in che si dichiarassero tutti l'atti suddetti nulli ed attentati, tano come insussistenti, e machinati pel secondo fine dell'altra Causa già condotta nel Tribunale di Vostra Signoria Illustrissima, quanto pel defetto di loro giurisdizione, chepperò ricorre l'Esponente a Vostra Signoria Illustrissima supplicandola, acciò si degni restar servita ordinare con sue lettere di detto Tribunale della Reale Monarchia, ed

Apostolica Legazia dirette a tutti, e singoli ufficiali tanto della detta Corte Vicariale, quanto della Gran Corte Vescovile di Siracusa, acciò trasmettessero a Vostra Signoria Illustrissima, e Tribunale suddetto della Regia Monarchia, et Apostolica Legazia tutti l'atti pro et contra detta causa fatti, una colla fede negativa del di loro Maestro notaro di non esservene altri, se non che quelli saranno trasmessi via gravaminis, recursis, excessus justae querelae, et vi alio meliori modo, et remedio, con far citare al Procuratore Fiscale di detta Gran Corte Vescovile, e Vicariale alla trasmissione di detti atti, e scritture in detto Tribunale della Regia Monarchia, ed alla introduzione di quelli, e che nell'interim si dovesse in omnibus, et per omnia soprasedere, affinché da Vostra Signoria Illustrissima esaminata tal causa si dichiarasse di giustizia, esser stato illato il gravame, e detti atti, ed essi informazioni nulli, ed attentati, per non avere mai commesso detto ideato delitto, ne avere la detta Corte Vicariale giurisdizione contro li regolari immediate soggetti alla Corte [...] del Padre Provinciale, e con far obligare detto Vicario Foraneo e detto Cianro alla refezione delle spese per questa Calunnia fatte dispensando Vostra Signoria Illustrissima al tutto de plenitudine potestatibus, et legibus absoluta, e questo senza pregiudizio di tutti, e singoli suoi raggioni, azioni, eccezioni, pretenzioni, crediti, remedij, ed altri alla detta religione [...] e [...], quali tutti restino integri, illesi ed intatti, e di quelli si possi semper, et quandocumque servire, [...] in judiciis et extra tam in agendo, quod in excipiendo, replicando, et se defendendo removendo semper nelle cose pregiudiciali ogni consenso dall'atto, et [...], e cossi la supplica [...] Panormus die 9 Martij 1747 fiant litera quod veniant acta via gravaminis doctor Fernandez; perciò in esecuzione della suddetta nostra preinserta provista abbiampedito le presenti, per le quali vi dicimo, ed ordinamo, che vogliate, e debbiate copiare, ed esemplare tutti, e qualsiasi atti servire informazioni, ordini ed altri, intorno al suddetto negozio, e causa fatti, continenti, et espressati nel preinserto memoriale, e quelli clausi, e siggillati ut moris est, li trasmetterete a noi, ed a questo Tribunale dell'Apostolica Legazia et regia Monarchia via gravaminis, et [...] alio meliori modo, ut remedio, e questo fra 'l termine di mese uno da contarsi dal giorno della presentazione delle presenti, e fra questo mentre non

permettirete, che in detta causa s'innovasse cosa alcuna, commandando ancora al Maestro Notaro di Cotesta Vostra Corte, che sotto la pena infrascritta n'abbia, e debbia trasmettere fedelmente, come nè in poter suo nè in lo suo Arcivo, non ci restino altri atti ne scritte eccetto quelli, che per voi vi saranno trasmessi ... Panormi die Nono Martii 1747

doctor Alfonsus Fernandez de Medrano

doctor Antoninus dell'Arte Magister Notarius

die 20 Martii 1747

Spectabilis de Ardizzone referat

Tagliata Delegatus Apostolicus

Syracusis die 23 Martij 1747

DOCUMENTO 15

Copia di Consulta della Gran Corte Vescovile Siracusana al Tribunale dell'Apostolica e Regia Monarchia

Dal Sacerdote Dottor Andrea Nugnes Maestro Notaro del Reverendissimo e Illustrissimo Delegato di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima, sotto li 20 del scaduto Marzo 1747 sono state presentate nell'atti di questa Nostra Gran Corte Vescovile lettere di gravame del Tribunale di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima ottenute ad istanza del Reverendo Prete Priore del Venerabile Convento di San Domenico della Città di Noto del tenor come si siegue // Nos S.T. Et V.D.Q. Alfonsus Fernandez de Medrano de Consilio Sua Realis Maestatis, Cantor prima Dignitas post Pontificalem, et Thesaurarius huius Panormitanae Ecclesiae Regni Metropoij, Abbas Sancti Nicolaj Realij, et Abbas Sancta Maria Ferranae, ac Iudex Ordinarius tribunalij Apostolicae Legatia, et Regiae Monarchiae pro prefata Reale Maestate in hoc Siciliae Regno // Reverendissimo Episcopo Syracusano, eiusque Reverendo Vicario Generali Magistro Iudici sui Assessori, Magistro Notario, nec non Reverendo Vicario Foraneo Civitatis Neti, et [...] aliis officibus eius dictae Curiae Episcopalis maioribus, et minoribus, presentibus, et futuriis, cui vel quibus ipsorum presentes presentata fuerint [...]; Siamo stati supplicati, e per noi provisto come siegue // Illustrissimo, e Reverendissimo Signore Maestro Reverendo Prete Priore del Venerabile Convento di San Domenico della Città di Noto [...] nelle sue scritture, ed ogni altro miglior nome e modo, espone a Vostra Signoria Illustrissima, che pell'attacchi, e controversie vertono fra 'l Ciantro della Madrice Chiesa, e tutti li Conventi di detta città, pretendendosi dal detto Ciantro, benchè nulliter, et indebite usare giurisdizione nelle pubbliche processioni di rimoversi dal suo loco, e passeggiare in mezzo tanto del Clero Secolare, quanto del Regolare, Congregazioni, Compagnie, ed altri,

che intervengono in dette pubbliche processioni, temendo incontrare le giuste opposizioni de' Regolari, fece prima pubblicare un [...] editto dal Vicario Foraneo, che le permette quanto desiderava, e dopo per accertarsi se ve ne li religiosi s'avessero opposto, fece che passeggiasse in mezzo alli religiosi di detto ordine, domentre si faceva la Processione del Glorioso San Corrado Protettore di detta Città, il Clerico Dottor Corrado di Pietra con sua cotta, e berretta, al quale per farlo rimuovere, fu necessitato il Reverendo Prete Maestro Corradino Bevilacqua dirgli di allontanarsi, non essendo luogo da poterci stare, con farle segno colla mano, dove teneva per suo appoggio il bastonetto, della qual azione dalla Corte Vicariale di detta Città si pretese, benchè nulliter, et indebite passare alla cattura [...], e nulle informazioni contra detto Reverendo Prete Maestro Bevilacqua, ideandosi un preteso eccesso dal detto Reverendo Maestro Bevilacqua nulliter commesso in persona del detto di Pietra, e fattolo uscire con violenza; E perché non solo non vi fu ombra di detto ideato delitto, ma qualora fosse stato, il che si nega, non deve dalla detta Corte Vicariale procedersi alla detta cattura d'asserite informazioni contro detto Maestro reverendo Bevilacqua, non essendo suddito alla detta Corte Vicariale né all'Esponente, ed alla Corte del Reverendo padre Provinciale di detto ordine, pella qual causa sentendosi l'Esponente gravato, e gravatissimo immediatamente pell'atti di Notaro Giuseppe Gajta di detta Città sotto li 24 Febraro 1747 ne fece atto di ricorsi a Vostra Signoria Illustrissima, e suo Tribunale della Real Maestà, et Apostolica Legazia; E non essendo di giusto Illustrissimo Signore, che la detta Corte Vicariale con tal ideato e mendicato pretesto per detto asserito delitto non commesso, venghi ad arrogarsi una potestà, che non può in conto alcuno procedere alla cattura di dette asserite informazioni contro un non suo suddito, ma della Corte del Provinciale di detto Ordine; Pella qual causa desiderando l'Esponente che dalla detta Corte Vicariale, e dalla Corte Vescovile di Siracusa fossero a Vostra Signoria Illustrissima, e Tribunale suddetto della Regia Maestà, et Apostolica Legazia trasmessi detti atti, pro et contra fatti in detta causa via gravaminis, excessis, recursis iustae querelae et

omni alio meliori modo, et remedio, per ottenere la giustizia, in che si dichiarassero tutti gl'atti suddetti nulli ed attentati, tanto come insussistenti, e machinati pel secondo fine dell'altra causa già introdotta nel Tribunale di Vostra Signoria Illustrissima, quanto pel difetto di loro giurisdizione; Chepperò ricorre l'Esponente a Vostra Signoria Illustrissima suplicandola, acciò si degni restar servita ordinare con sue lettere di detto Tribunale della Reale Maestà, ed Apostolica Legazia dirette a tutti, e singoli ufficiali tanto della detta Corte Vicariale, quanto della Gran Corte Vescovile di Siracusa, acciò trasmettessero a Vostra Signoria Illustrissima, e Tribunale suddetto della Regia Monarchia ed Apostolica Legazia tutti gli atti pro et contra in detta causa fatti, una colla fede negativa del di loro Maestro Notaro di non esservene altri, se non che quelli saranno trasmessi via gravaminis, recursis, excessus juste querelae, et omni alio meliori modo, et remedio, con far citare al Procurator Fiscale di detta Gran Corte Vescovile, e Vicariale alla trasmissione di detti atti, e scritture in detto Tribunale della Real Maestà, ed alla introduzione di quelli, e che nell'interim si dovesse in omnibus, et per omnia sovrasedere, affinché da Vostra signoria Illustrissima, esaminata tal causa, si dichiarasse di giustizia esser stato illato il gravame e detti atti, ed asserite informazioni nulli, ed attentati, per non avere mai commesso detto ideato delitto, ne avere la detta Corte Vicariale giurisdizione contra li Regolari immediate soggetti alla Corte del Prete Provinciale, e con far'obbligare detto Vicario Foraneo, e detto Cianfro alla refezione delle spese per questa calunnia fatte, dispensando Vostra Signoria Illustrissima al tutto de plenitudine potestatibus, leggibus absoluta, e questo senza pregiudizio di tutti, esingoli suoi raggioni, azioni, eccezioni, pretenzioni, crediti, remedii, ed altri alla detta religione competenti, e competitori, quali tutti restino itegri, illesi, ed intatti, e di quelli si possi semper, et quando cumque [...], e letare in iudiciis, et extra, tam in agendo, removendo semper nelle cose pregiudiciali ogni consenso dall'atto, et contra, e cossi la supplica ut Maestrus [...] Panormi die 9 Martii 1747; Fiant literae quod veniant acta via gravaminis dicti Fernandez; Perciò in esecuzione della suddetta nostra preinserta provista, abbiamo spedito le presenti, pelle quali vi dicimo, ed ordinamo, che vogliate, e debbiate copiare, ed esemplare tutti e qualsivoglia atti scritture,

informazioni, ordini, ed altri intorno al sudetto negozio, e causa fatti contri et espressati nel preinserto Memoriale, e quelli clausi, e siggillati ut moris est li trasmetterete a noi, ed a questo Tribunale dell'Apostolica Legazia, et Regia Monarchia via gravaminis, et omni alio meliori modo, et remedio, e questo fra il termine di mese uno da contarsi dal giorno della presentazione delle presenti, e fra questo mentre non permettirete, che in detta causa s'innovasse cosa alcuna, commandando ancora al Maestro Notaro di cotesta nostra Corte, che sotto la pena infrascritta n'abbia, e debbia trasmettere fede, come nè in poter suo, nè in lo suo Arcivo non ci restino altri atti, ne scritture, eccetto quelli, che per voi ni saranno trasmessi, nec non per aliquem vestra Curia servientem ad instantia ipsius Supplicantis nostribus predictis, citari, et requiri facere [...]; et per quos decet [...] Procuratore Fiscale dictae Vestrae Curiae Episcopalis, omnes que alias personas fortè coram vobis nominandas ad introducenda a dicta vestra Curia Episcopali ad hoc Tribunal Apostolicae Legazie, et Regia Maestatis scritturas predictas, et acta, et in eo prosequendum causam ipsam gravaminis in dictis scripturis introducendis [...] tam via gravaminis, quam omni alio meliori modo; et remedio, et [...] opus est circa premissa Capitula [...] fundandum, et [...], gravamen presentandum, super eis subeundum, testes producendum, ipsorumque testium juramenta videndum literas de audientia testium emandatum, dicendum, et allegandum quid quid voluerit [...] faciendum, et ad presentationem quarum eius [...] etiam Viceregiarum, sententiam, sive interlocutoriam audienda, et ad omnes, singulos alios actis necessarios in causa faciendum, et presentem contumacia etsi extra iudicium incusandum et ut octavo perentorie post citatione ipsa legitimi comparere deberet in iudicio dicti Tribunalis Apostolicae Legatae, et regiae Monarchiae responsurus, et si eius copiam non fecerit eum citare [...] per affixione consimilium [...] januae eius solita habitationis, diem vero citationis, vel affixionis predicta, per quem, et coram quibus, et quid quid, et quantum per vos actum, et gestum extiterit vestris responsalibus literis formam presentium continentibus ad nos dictumque Tribunal Apostolicae Legatae, et regiae

Monarchiae rescribere curabitis et premissa com effectu execuioni ad instantiam dicti supplicatis [...], seù cuius vis personae pro [...] presentantis, et [...] etiam sine procuratorio, pro quanto gratia sua Realis Maestatis vobis cara est, sub pena onze 200. Fisco Tribunalis Apostolicae Legatae, et Realis Maestatis applicanda [...] doctor Alfonsus Fernandez de Medrano// doctor Antoninus dell'Arte Magister Notarius // die 20 Martii 1747// Spectabilis de Ardizzone referat // Tagliata Delegatus Generalis // Syracusis die 23 Martii 1747 // F.R. In C.F. Fuit provisum quod scribatur ad Illustrissimum et Reverendissimum Dominum Judicem Apostolicae et Regiae Legatae // Tagliata Delegatus Generalis // Ardizzone Judex Apostolicus // Prima d'ogni altro dobbiamo informare a Vostra Signoria Illustrissima, che da questa Corte non si ha dato altro ordine, se non che al Vicario, che diede l'avviso della percussione del Chierico passar alla cattura dell'informazioni, arrivate poi queste, e riconosciutesi non esservi prova piena s'ha rinovato un second'ordine di compire l'informazioni con altri testimonii; Più di questo non ha fatto la Corte, e se tutto può dirsi mottivo d'aggravio lo rimettiamo alla savia riflessione di Vostra Signoria Illustrissima, con tutto ciò perché sin'ora non è capitata tal complezione dell'informazioni, quando arriverà, e la parte del Priore facesse l'istanza pella trasmissione si eseguiranno le lettere di Vostra Signoria Illustrissima, e se vorrà la detta trasmissione ancorche non costasse la prova piena, facendo l'istanze, se ne farà pure la trasmissione, e poi Vostra Signoria Illustrissima esaminerà se pel solo ordine di passarsi alla Cattura d'informazioni possa dirsi allato aggravio. Che poi il Vescovo contro un percussore publico d'un Chierico, ancorché regolare possa passare alla fulminazione della Censura non si crede potersi revocare in dubio, così sendo la disposizione dè Canon, e Canonisti, anzi in tal caso il Vescovo si fa Giudice competente citarli pella dichiarazione e pubblicazione della Censura. Potrà adunque Vostra Signoria Illustrissima qualor il Priore facesse nuova istanza pella trasmissione ordinargli di ricorrere a questa Corte, che s'eseguirà; e qui fratanto col maggior rispetto riverenti ne confermiamo

di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima

Siracusa 28 Aprile 1747

Illustrissimo e Reverendissimo Signor dottor Alfonso Fernandez de
Medrano Giudice del Tribunale dell'Apostolica e Regia Monarchia

Devotissimi ed Obligatissimi

Servitori vostri

Antonino Tagliata Delegato Generale

Antonino Ardizzone Giudice Apostolico

Armenio d'Armenio Giudice Apostolico

Sacerdote dottor Gaetano Bianca Maestro Notaro

Ex registro litterarum existente in achivio huius Episcopalis Curiae
Syracusanae extracta est presens copia Collatione Salva doctor
Caetanus Bianca Magister Notarius

DOCUMENTO 16

*Lettere di risposta a una “consulta” ad istanza del priore del
Convento di San Domenico di Noto.*

Nos Subscriptis Tribunalis et V.I. Doctor P. Alfonsus Fernandez de Medrano de Consilio Suae Real Maestatis, Cantor prima dignitas post Pontificalem, et Thesaurarius huius Panormitanae Ecclesiae Regni Metropolis, Abbas Sancti Nicolaj Realis, et Abbas Sanctae Mariae Terrana, ac Judex ordinarius Tribunalis Apostolicae Legatiae, et Regiae Monarchiae pro prefata Reale Maestate in hoc Sicilia Regno; Reverendissimo Episcopo Syracusano eiusque Reverendo Vicario [...] Magistro Iudici sui Ass.ri Maestro Notario et [...] aliis [...] eius Vestra Curia Episcopali majoribus, et minoribus, presentibus, et futuriis, cui, vel quibus ipsorum, presentes [...] fuerint [...]; Perché da noi, e questo Tribunale dell’Apostolica Legazia e Regia Monarchia furono ad istanza del Reverendo Padre Priore del Venerabile Convento di San Domenico della Città di Noto [...] emanate lettere di gravame, a voi, e cotesta vostra Corte Vescovile dirette continenti in effetto, che ni avessivo dovuto trasmettere tutti, e qualsiasi atti, scritture, ordini, ed altri intorno al negozio, e causa fatti questi, et espressati nel Memoriale inserto in esse lettere di gravame via gravaminis, et omni alio meliori modo, et remedio con fede negativa del Maestro Notaro di codesta vostra Corte Vescovile di non esservi altri atti, ne scritture nella causa suddetta, non quelli, che s’avriano da voi, e cotesta vostra Corte Vescovile trasmesse, e questo fra il termine di mese uno, e fra tanto nelle causa suddetta non avessivo permesso, che s’avesse innovato cosa alcuna, e parimente avessivo dovuto far citare al Procurator Fiscale di cotesta nostra Corte Vescovile, ed a tutte quelle persone da nominarsi innante a voi all’introduzione di dette scritture, ed a proseguire la causa in dette lettere questa, e come meglio per esse lettere date in questa Città di Palermo sotto li 9 Marzo 1747 alli [...], quali suddette lettere essendo state a voi, e cotesta vostra Corte

Vescovile presentate, furono quelle consultate con noi pelli capi e motivi in esse vostre lettere di consulta a noi rimesse date in cotesta Città di Siracusa sotto li 28 Aprile 1747: queste suddette lettere di Consulta, essendo state a noi mandate, e da noi, e questo suddetto Tribunale dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia quelle viste, e riconosciute, e ben considerate feci in dorso d'esse la seguente provista; Panormi die 20 Iulis 1747: Respondeatur consultationi quod litera exquantur; Perciò in esecuzione della suddetta nostra preinserta provista abbiamo spedito le presenti a voi medesimi dirette, pelle quali vi dicimo, ed ordiniamo, che le suddette precitate lettere di gravame da noi e questo suddetto Tribunale dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia come sopra ad istanza del suddetto Reverendo Padre Priore del Venerabile Convento di san Domenico della città di Noto [...] emanate, date in questa Città sotto li 9 Marzo 1747, le vogliate, e debbiat ad [...] eseguire, ed osservare, e per cui si deve le farete eseguire, ed osservare de verbo ad verbum, et a prima linea usque ad ultima pro ut iacent giusta la loro seria continenza, e tenore, per esecuzione delle quali vogliate, e debbiat trasmettere a noi, ed a questo tribunale tutti e qualsiasi atti, scritture, ordini, ed altri contenenti, et espressati nelle suddette precitate lettere di gravame via gravaminis, et omni alio meliori modo et remedio colla solita fede negativa del Maestro Notaro di cotesta vostra Corte Vescovile, di non ve ni essere altri, eccetto quelli, che per voi si trasmettiranno, e fra tanto nella causa suddetta non permettirete, che s'innovasse cosa alcuna, e con far citare al suddetto Procuratore Fiscale di cotesta vostra Corte Vescovile, ed 'a tutte quelle altre persone da nominarsi innante a voi all'introduzione delli suddetti atti, e scritture in questo suddetto Tribunale dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia giusta la forma e tenore della contumacia espressata in dette nostre precitate lettere di gravame, et a fare tutte quelle cose in dette lettere di gravame contenute ed espressate, e questo non ostante la suddetta vostra Consulta; E cossì eseguirete ad istanza del suddetto Reverendo Padre Priore del Venerabile Convento di San Domenico della Città di Noto nominibus nelle sue scritture, ed ogni altro miglior nome, e modo, seu di

qualsivoglia persona per esso presentata, e competente etiam senza procura, per quanto la grazia di Sua Real Maestà tenete cara, e sotto la pena di dette nostre lettere di gravame contenuta [...]

Panormi die Vigesimo Iulii 1747

doctor Alfonsus Fernandez de Medrano

doctor Antoninus dell'Arte Magister Notarius

die 7 Augusti 1747

Spectabilis de Ardizzone referat

Syracusis die 22 Augusti 1747

F.R.in C.F. fuit provisum quod presententur, et [...], et transmittantur acta cum nostris literis responsalibus

Tagliata Delegatus Generalis

Die 24 Augusti Armerio Iudex Apostolicus

De citatione facta ad instantiam persones comparentis pro Reverendo Padre Priore Venerabilis Conventi Sancti Dominici Civitati Neti Procuratori Fiscali huius M.E.C.C. et Clerico dottor Corrado di Pietro, et Mollica dictae Civitatis Neti per consimiles [...] constat per dictus Antoninus Farina Magistrum [...] in dicta civitate Neti ut ipse [...]

[...] pro Magister Notarius

Salutem Sacerdos de Bianca Magister Notarius Collatione Salva

Si fa fede per me infrascritto Maestro Notaro della Gran Corte Vescovile Siracusana a tutti, e singoli [...] a chi spetta veder la presente qualmente ne nell'archivio di detta Gran Corte Vescovile

Siracusana, ne in mio potere ritrovo altri atti, e scritture fatti, e presentati pro, e contra nella causa Criminale pendente in questa suddetta Gran Corte Vescovile vertente tra il Procuratore Fiscale di detta Gran corte ed il Clerico dottor Corrado di Pietro, e Mollica della Città di Noto con il reverendo Padre Priore del Venerabile Convento di San Domenico di detta Città di Not, se non che l'allegate, che in copie estratte dall'originale che si conservano in detta Gran Corte Vescovile si trasmettono via gravaminis al Tribunale dell' Apostolica e Regia Legazia in esecuzione di lettere di gravame emanate da detto Tribunale ad istanza del suddetto Reverendo Padre Priore sotto li 9 Marzo x. 1747 e lettere di risulta della consulta fatta da detta Gran Corte Vescovile ad istanza del riferito Reverendo Padre Priore di detto Venerabile Convento di San Domenico di Noto sotto li 20 Luglio p.p.x.a 1747 consistenti in carte scritte e non [...] 54 esclusa la presente fede [...] in fede del vero d'onde di detta Gran Corte Vescovile Siracusana [...] ho fatto la presente sottoscritta di mio proprio carattere. In Siracusa oggi li 28 Agosto 1747

Sacerdote dottor Gaetano Bianca Maestro Notaro

DOCUMENTO 17

Lettere Responsali della Corte Vicariale di Noto

Illustrissimo e Reverendissimo Signore

per lettere di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima, e sua Gran Corte Vescovile date costì li 28 del passato Marzo in risposta di nostra Consulta ci prescrive di voler proseguire la cattura delle informazioni contro il Padre Maestro Bevelacqua Domenicano non ostante l'atto di ricorso notificatoci per l'atti di Notaro Dottor Giuseppe Gajta: dippiù ci ordina di doversi ricevere l'informazioni per l'eccesso commesso in persona del clerico Dottor Corrado di Pietro, e dippiù non approva l'uso di biglietti drizati al Don Dottor Gaetano Bonanno in prova del delitto, e del delinquente, e c'incarica il proseguimento della cattura delle informazioni, senza dare altro passo ulteriore e darne conto del tutto a Vostra Signoria Illustrissima e Revrendissima. In attestato del nostro dovere ci conviene accertarla, che giamai n'abbiamo sospeso la cattura delle informazioni, ma piùtosto aver incontrate le continue applicazioni dell'Ecclesiastici funzioni in questa Settimana Santa, e di Pasqua, non habbiamo potuto attendere al proseguimento. Che se la citazione si è tralasciata farsi al Padre Maestro Bevelacqua, motivo ce ne hanno dato due riflessi, il primo che credevamo poter estrinsecarsi la notorietà dell'occorso; il secondo perchè avevam dubitato che l'uso della citazione potrà dirsi esercizio di giurisdizione in persona esenta, ed introdurre qualche alterazione, con poter in essa soccombere, ma giacche la saviezza di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima ce l'ordina, a noi non conviene altro, se non eseguire con cieca ubbidienza quanto comanda, benche le partecipiamo, di aver recesso doppo pochi giorni della Festività del nostro glorioso Protettore San Corrado da questa Città e suo Convento di San Domenico il Padre Maestro Bevelacqua. Il difetto de testimonij nel sopradetto eccesso nasce,

non già che non fosse stato commesso in strada publica in tempo della solenne processione con concorso di Popolo, ma più tosto perchè il bastone con cui colpì il Padre Maestro Bevelacqua accusato al Clerico di Pietro, e Mollica non fu inalzato in aria, anzi incedendo colla cappa, e nelle gamme data l'ofesa, non cossi facilmente puotè da circostanti osservarsi, molto conferendo in ciò la situazione dell'offendente, siccome si detegge dalla relazione di coscienza del Dottor Don Giuseppe Bongiovanni, che in oggi trovasi passato all'eternità, pubblicossi non di meno nell'istesso tempo, che fu commessa, perchè il clerico di Pietro maltrattato colla bastonata, ed urtone violento, subito ricorse dal Maestro Notaro di questa sua Corte Vicariale, che interveniva come Canonico di questa Madrice Chiesa nella processione, il quale pubblicamente (...) per l'eccesso; anzi è stato approvato da Monsignor Eccellentissimo l'uso dè biglietti in simile materie, con persone circospette, e così praticano anche i Supremi Tribunali Secolari, di qual pratica n'abbiamo molti esemplari, Ci suggerisca dunque quello dobbiamo praticare, volendo noi essere puri esecutori delli di lei oracoli, ed assicurandola per fine, che saranno regola del nostro operare i savijssimi sentimenti di Vostra Signoria Illustrissima, e Reverendissima dichiaratici nelle precalendate lettere con ogni ossequio riverendola ci soscriviamo di Vostra Signoria Illustrissima, e Reverendissima Noto 7 Aprile 1747

Umilissimi e Devotissimi Servi e sudditi

Mariano Mazzone Vicario

Canonico Dottor Carmelo Scarrozza Maestro Notaro

Syracusis die 15 Aprilis 1747

F.R. In C.F. fuit provisum quod responeatur consultationi

Tagliata Delegatus Generalis

Ardizzone Iudex Apostolicus

Salutem Sacerdos de Bianca Magister Notarius Collatione Salva